



Rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale.

Direttore responsabile: **DOMENICO CALVELLI**

### **IL NUOVO REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DI DAVIDE DI RUSSO\***

Con la l. 69/2015 (recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, le associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio - c.d. Legge Anticorruzione) il legislatore è tornato a ridisegnare il perimetro del reato di false comunicazioni sociali; fattispecie che, come si ricorderà, era stata sostanzialmente depenalizzata quanto alle società non quotate e, in generale, depotenziata, per effetto della previsione di soglie di non punibilità, della procedibilità a querela e di cause di non punibilità.

L'intervento del 2015 muove dalla volontà di assicurare la massima trasparenza delle vicende societarie e, con essa, una più intensa tutela dell'affidamento dei terzi in ordine all'andamento della società: il ripristino della punibilità del falso in bilancio – si dichiara nel disegno di legge 15 marzo 2013, S.19 – è atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza.

Tale obiettivo è perseguito attraverso la riformulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. riferiti alle false comunicazioni sociali, rispettivamente, delle società non quotate e delle società quotate; nonché dall'introduzione dell'art. 2621-bis, che contempla la definizione di reati di lieve entità (per i quali si prevede una pena meno grave) e dell'art. 2621-ter, che regola i fatti di particolare tenuità, dei quali è esclusa la punibilità.

Il nuovo reato assume natura di delitto sia nella fattispecie riferita alle società non quotate (art. 2621 cod. civ.) che in quella dettata per le società quotate (art. 2622 cod. civ.); fattispecie che si distinguono sul piano sanzionatorio (nel primo caso la reclusione contemplata è da uno a cinque anni, mentre nel secondo è da tre a otto anni). Vale poi il generale principio di procedibilità d'ufficio, salvo il reato riguardi società non quotate non soggette a fallimento (nel qual caso è richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari – art. 2621-bis cod. civ.).

Il delitto di false comunicazioni sociali conserva la natura di reato proprio: i soggetti attivi sono identificati con gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

L'oggetto materiale del reato continua a coincidere con i bilanci, le relazioni e le altre

comunicazioni dirette ai soci e al pubblico previste dalla legge: si conferma, pertanto, il principio di tipizzazione delle comunicazioni sociali rilevanti introdotta nel 2002 e, di riflesso, l'irrilevanza penale delle condotte riferite a comunicazioni atipiche (per tutte, le dichiarazioni fiscali).

La condotta tipica è il risultato di una parziale ridefinizione di quella riportata nel previgente art. 2621 cod. civ..

L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede, infatti, l'esposizione o l'omissione di fatti “materiali” non rispondenti al vero; la falsa comunicazione deve però essere dotata di attitudine ingannatoria: deve cioè essere “concretamente idonea a indurre altri in errore”, il che bilancia (nelle intenzioni del legislatore come espresse nella relazione illustrativa) l'eliminazione delle soglie di punibilità e, nel contempo, configura la fattispecie criminosa come reato di pericolo concreto (tale, pertanto, da perfezionarsi a prescindere dal verificarsi di un evento di danno in conseguenza della condotta tipica). Inoltre, l'esigenza che di una obiettiva idoneità del fatto a distorcere erroneamente il convincimento del destinatario ha l'effetto di rendere irrilevanti le falsità immediatamente percepibili.



I fatti materiali esposti od omissi devono essere “rilevanti”; aggettivazione che però non accompagna (configurando un'incomprensibile discrasia) la condotta attiva descritta all'art. 2622 cod. civ. (dedicato, come detto, alle società quotate), restando qui confermata rispetto alla sola condotta omissiva (ove tiene luogo del riferimento alle “informazioni”, caratterizzante il testo previgente).

L'aggettivo in questione, oltre a evocare una sorta di “prova di resistenza” della falsità rispetto all'apprezzamento della situazione societaria cui la falsità afferisce, ha l'effetto – così come il riferimento alla concreta idoneità decettiva della condotta - di connotare un modo volutamente generico (alla luce della relazione illustrativa) i “fatti materiali” considerati dalla fattispecie incriminatrice, demandando all'apprezzamento discrezionale del giudice – come già osservato in giurisprudenza (per tutte, Cass. n. 33774/2015) – la

determinazione della soglia penale di rilevanza.

In tale quadro – come avvertito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in un documento dell'aprile 2015, all'indomani dell'approvazione del disegno di legge anti corruzione al Senato – a una più precisa determinazione della fattispecie avrebbe senz'altro giovato una definizione di “bilancio falso” ancorata, mediante espresso rinvio, ai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; così da consentire di ricavare da tali principi i criteri idonei – sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, atteso, appunto, il richiamo al concetto di “rilevanza” – a stabilire la correttezza o meno della comunicazione di bilancio.

I fatti considerati nella fattispecie incriminatrice sono quelli la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (con conseguente rilevanza dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, del rendiconto finanziario, del bilancio consolidato).

Si registra, inoltre, il venir meno dell'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” che, sempre nella versione previgente, arricchiva la descrizione dell'oggetto della condotta attiva.

Tale ultimo dettaglio, unito alla riproposizione della sola locuzione “fatti materiali” ha indotto la giurisprudenza a fornire una prima interpretazione (Cass. pen., n. 2151/2015; n. 33774/2015; n. 37570/2015) secondo cui le due nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. segnano l'espunzione dal rispettivo ambito di operatività dei cosiddetti falsi valutativi, con esclusione cioè della rilevanza penale dei fatti derivanti da procedimento valutativo. E ciò sia in base al dato letterale (incentrato appunto sull'amputazione dell'inciso in questione, nonché della scomparsa del riferimento alle “informazioni”, che è termine senz'altro più idoneo a ricomprendere le valutazioni) sia in forza dell'argomento sistematico (il quale valorizza l'opposta persistenza di un esplicito riferimento alle valutazioni - proprio a precisazione contenutistica dell'identica locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero” - nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2638 cod. civ.).

La Cassazione peraltro chiarisce che, posto che le voci di bilancio sono costituite quasi interamente da valutazioni, deve ritenersi che la riforma abbia inteso affermare che siano rilevanti penalmente solo le distorsioni nella valutazione di un fatto la cui comunicazione sociale finisca per rappresentare una realtà materiale oggettivamente falsa; ciò in quanto la valutazione deve considerarsi comunque la misurazione di qualcosa che esiste nella realtà materiale, per rimanere in sintonia con l'aggettivo "materiali" attribuito ai "fatti" (Cass. n. 33774/2015). E la stessa Cassazione indica, a titolo esemplificativo, tra le fattispecie astrattamente ascrivibili al perimetro delle false comunicazioni sociali, i ricavi gonfiati, i costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti, le falsità aventi a oggetto l'esistenza di conti bancari o a rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti.

Sotto il profilo soggettivo, l'integrazione della fattispecie criminosa implica il dolo specifico: la condotta deve essere connotata dalla finalità di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto (il cui conseguimento effettivo risulta irrilevante); ma non è più richiesto il dolo intenzionale (ossia la "intenzione di ingannare i soci o il pubblico", stante la rimozione di tale inciso) mentre non pare essere rilevante il dolo eventuale, perché la nuova norma esige che la condotta sia posta in essere "consapevolmente" (in questi termini, cfr. Cass. n. 33774/2015, anche se, a fugare ogni dubbio - dato che il dolo, ancorché eventuale, reca in sé la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto - ne sarebbe stata opportuna l'espressa esclusione testuale, in modo da sottolineare la valenza intenzionale dell'illecito ed evitare il potenziale allargamento dell'ambito applicativo della fattispecie, come subito segnalato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel già citato documento dell'aprile 2015).

L'art. 2621-bis cod. civ. prevede poi un'ipotesi attenuata di false comunicazioni sociali, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni: occorre a tal fine che i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. (sempre che non integrino un più grave reato) si rivelino "di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta"; oppure riguardino una società non soggetta a fallimento, nel quale ultimo caso il delitto è procedibile a querela. Dunque, il fatto che riguarda una società non fallibile è sempre di lieve entità (opera una presunzione assoluta) e si procede a querela di parte; mentre nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 1, co. 2, l. fall., la lieve entità presuppone una valutazione della fattispecie concreta condotta dal giudice sulla base dei criteri

indicati dalla norma e il delitto conserva la procedibilità d'ufficio.

Infine, l'art. 2621-ter cod. civ. sancisce la non punibilità dei fatti di "particolare tenuità di cui all'art. 131-bis del codice penale", indicando quale parametro prevalente (e dunque non esclusivo), ai fini di tale qualificazione, l'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori; peraltro, la causa di non punibilità in questione non vale per i fatti di cui all'art. 2622 cod. civ. poiché, in quanto testualmente ancorata all'art. 131-bis cod. pen., non opera per i reati puniti con pena detentiva superiore, nel massimo, a cinque anni.

*\*Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*



## **COMUNIONE LEGALE DEI BENI: LUCI ED OMBRE SULL'ACQUISTO DI BENI PERSONALI**

**DI DANIELE BELTRAMI\***

Lo spunto per la stesura di questo articolo nasce da una contestazione mossa dall'Agenzia delle Entrate relativamente ad un acquisto "prima casa".

L'acquisto di beni personali da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni richiede, come si vedrà oltre, particolari cautele su alcuni aspetti al fine di evitare l'attrazione del bene alla comunione, con i conseguenti effetti.

La riforma introdotta dal legislatore nel 1975 ha previsto quale regime patrimoniale tipico della famiglia quello della comunione dei beni, applicabile ogni qual volta i coniugi non abbiano scelto il regime convenzionale. Precedentemente alla citata riforma, il codice civile, fin dalla sua emanazione, prevedeva che i beni entrassero a far parte del patrimonio individuale del coniuge che procedeva al loro acquisto.

L'art. 177 del c.c. definisce l'oggetto della comunione legale facendovi ricadere al suo interno tutti gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Questi ultimi vengono elencati nel successivo art. 179 c.c. che stabilisce condizioni e limiti affinché tali beni, pur in costanza del regime di comunione legale, permangano nella sfera patrimoniale esclusiva del singolo coniuge acquirente.

La formulazione del testo normativo presenta alcuni aspetti non completamente lineari che hanno costretto in diverse occasioni giurisprudenza e dottrina a interrogarsi per la corretta interpretazione del testo e la sua applicazione ai casi reali.

In questo articolo viene analizzato, in particolare, il contenuto della lettera f) dell'art. 179 c.c., in base al quale non costituiscono oggetto di comunione, e sono pertanto beni personali del coniuge acquirente, quei beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto e, limitatamente all'ipotesi di beni immobili o di beni mobili registrati, il coniuge non acquirente abbia partecipato all'atto di acquisto.

Le riflessioni che seguono si concentrano essenzialmente sui seguenti punti: a) la possibilità di acquistare beni personali mediante impiego di denaro già nella disponibilità del coniuge acquirente; b) l'essenzialità e la validità della dichiarazione del coniuge non acquirente; c) la necessità della dichiarazione del coniuge acquirente in merito ai presupposti che legittimano l'acquisto del bene a titolo personale.

La corretta identificazione del regime patrimoniale gravante sul singolo bene può essere messa in discussione in diverse situazioni che possono coinvolgere nel futuro il coniuge acquirente, non solo nella eventuale regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in caso di separazione, ma anche, per citare qualche esempio, in eventi quali azioni esecutive oppure, per quanto attiene strettamente l'ambito fiscale, nell'ipotesi di acquisto di immobile con agevolazione "prima casa". Tutte situazioni in cui è essenziale capire se sussistono i requisiti richiesti dalla normativa per qualificare l'acquisto del bene quale bene personale in quanto, in difetto, lo stesso verrebbe inesorabilmente attratto alla comunione legale. Anticipando quanto sviluppato nel seguito, la giurisprudenza ha manifestato in più occasioni il proprio orientamento nel ritenere necessaria l'esistenza dei presupposti richiesti dalla norma per escludere l'acquisto dalla comunione e non sufficienti, per quanto essenziali, le dichiarazioni dei coniugi rese in atto. Di conseguenza, l'assenza di tali presupposti fa venir meno la qualifica di bene personale e la sua attrazione al regime della comunione, nonostante le dichiarazioni coerenti rese dai coniugi. Molte volte capita di leggere rogiti notarili relativi a beni immobili in cui viene "semplicemente" dichiarato dal coniuge acquirente che l'acquisto avviene a titolo personale, e a seguire la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, senza alcuna specifica indicazione dei presupposti che hanno reso possibile, ai sensi dell'art. 179 c.c.,

l'esclusione di quell'acquisto dalla comunione. Sebbene non necessario per la validità dell'acquisto, l'indicazione in atto dei presupposti (ad esempio il riferimento al bene personale oggetto di cessione il cui prezzo ha consentito di procurare la provvista necessaria al nuovo acquisto in corso di perfezionamento) potrebbe rappresentare utile elemento per prevenire eventuali contestazioni future; in alternativa, il coniuge acquirente, onerato della prova, deve avere cura di conservare traccia documentale dei presupposti qualora in futuro sorgessero contestazioni circa la natura personale del bene acquistato.

Passando all'analisi del testo normativo, la lettera f) richiede che l'acquisto avvenga con impiego del "... prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio...".

Il disposto normativo prevede, a prima evidenza, una consecuzione di operazioni sui beni; molto evidente nello scambio, con il quale il coniuge sostituisce un bene personale appartenente al proprio patrimonio permutandolo con altro bene che mantiene la medesima qualifica, ma un po' meno lineare nella "ordinaria" compravendita a titolo oneroso in cui le due operazioni, cessione e successivo acquisto con impiego della provvista risultante dalla vendita precedentemente realizzata, possono non essere ravvicinate nel tempo, ovvero possono non realizzarsi per il medesimo corrispettivo.

Una riflessione sul punto risulta doverosa con riferimento al denaro, chiarendo se lo stesso possa essere considerato "bene personale" ai fini in questione e, di conseguenza, il coniuge che ne ha la disponibilità possa utilizzare lo stesso per acquistare beni personali ex art 179 lettera f), non rientranti nel regime della comunione legale dei beni.

Un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 19250/2004) ha escluso la possibilità di considerare il denaro quale bene suscettibile di surroga ex art. 179 lett. f) per consentire l'acquisto di beni personali non ricadenti nella comunione. Secondo tale orientamento, la previsione di cui alla lett. f) si concretizzerebbe solo nell'ipotesi di beni acquisiti attraverso lo scambio di beni personali, ovvero l'impiego di denaro derivante dalla vendita dei beni personali di cui alle lett. a) b) c) d) ed e); invece il denaro, in quanto tale, non rientrerebbe nelle tassative ipotesi di cui all'art. 179.

Questo rigido orientamento è stato successivamente mitigato con la sentenza 1197/2006, nella quale la Suprema Corte ha ammesso che il denaro personale possa essere utilizzato per l'acquisizione di beni non ricadenti nella comunione ex art. 179 lett. f), subordinatamente alla condizione

che sia dimostrabile (e quindi certa) la sua qualifica di bene personale (in quanto, ad esempio, pervenuto per successione o donazione, ovvero quale corrispettivo della cessione di un bene personale risalente nel tempo e successivamente accantonato in un conto bancario personale del coniuge del quale sia possibile ricostruire la provenienza).

Anche la dottrina si è confrontata su tale questione, e posizioni difformi sono state espresse con particolare riferimento al denaro nella disponibilità del coniuge al momento della contrazione del matrimonio: se lo stesso possa essere ricompreso fra i beni personali (art. 179 lett. a) e, di conseguenza, essere successivamente oggetto di scambio per l'acquisto di altri beni personali ex art. 179 lett. f), oppure se la disponibilità liquida del coniuge ante matrimonio sia automaticamente attratta alla comunione con le nozze.

I fautori di quest'ultimo indirizzo prendono spunto, in primis, dal testo normativo della lettera f) che, in linea con il primo pensiero della Cassazione (19250/2004), considera personali i beni acquisiti con il prezzo derivante dal trasferimento di altri beni personali e non, invece, i beni acquistati con denaro in quanto tale e non frutto della cessione di altri beni personali; in secondo luogo ritengono impossibile l'utilizzo di denaro detenuto prima del matrimonio per l'acquisto di beni personali di cui all'art. 179 lett. f), quale conseguenza logica delle difficoltà insite nel fornire la prova della personalità di tale bene in ragione della difficile tracciabilità del medesimo nel corso degli anni successivi al matrimonio e della concreta possibilità che lo stesso si sia confuso con il resto del patrimonio coniugale.

Di opinione diversa altro filone della dottrina che sostiene, invece, utilizzabile il denaro posseduto prima del matrimonio per l'acquisto di beni personali; a fondamento di tale tesi, innanzitutto la considerazione che il denaro rientrerebbe nel normale concetto giuridico di bene mobile, e consentirebbe una particolare surrogazione reale non verificandosi alcun incremento del valore del patrimonio del coniuge acquirente; inoltre, la contraria interpretazione imporrebbe illogiche conseguenze sul patrimonio del coniuge, costretto prima di contrarre matrimonio, a trasformare tutto il suo denaro liquido in beni immobili o mobili registrati per evitare che il medesimo venga attratto nel regime legale della comunione dei beni.

L'acquisto di beni personali di cui alla lettera f) dell'art. 179 è condizionato da una specifica dichiarazione del coniuge acquirente e dalla partecipazione all'atto del coniuge non acquirente.

A lungo giurisprudenza e dottrina si sono confrontate su tali dichiarazioni per

analizzarne la valenza giuridica e risolvere i problemi scaturenti dalla loro assenza o ritrattazione.

Prima di approfondire la questione, si rende necessaria una precisazione sul differente ambito di applicazione delle stesse: 1) la dichiarazione del coniuge acquirente è limitata alla lettera f) dell'art. 179, ovvero all'acquisto di beni personali con il prezzo derivante dalla cessione di altri beni personali o con il loro scambio; 2) la partecipazione all'atto del coniuge non acquirente è richiesta sia negli acquisti di cui alla lettera f) che nelle ipotesi di cui alla lettera c) – beni di uso strettamente personale e d) – beni che servono all'esercizio della professione, ma circoscritta all'acquisto di immobili e di beni mobili registrati.

Il secondo comma dell'art. 179 richiede per l'acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati esclusi dalla comunione, effettuato in costanza di matrimonio ai sensi del primo comma lett. c), d) ed f), la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto.

Per comprendere il testo di legge occorre interrogarsi sulla natura giuridica di tale partecipazione e, di conseguenza, sulla necessità, essenzialità, sufficienza e contenuto della medesima. In particolare, se la dichiarazione del coniuge non acquirente possa assumere carattere dispositivo - negoziale di rinuncia alla comunione legale su quel bene in corso di acquisto, ovvero abbia carattere ricognitivo dei presupposti che giustificano l'esclusione dalla comunione del bene personale.

La facoltà del coniuge non acquirente di rinunciare espressamente al coacquisto in comunione, basata sul principio della sufficienza della dichiarazione del coniuge non acquirente di rinuncia alla comunione per quello specifico acquisto in corso di perfezionamento con l'atto di cui egli è parte, è stata a lungo fonte di dibattito in dottrina.

Da un lato l'orientamento che ritiene ammissibile la possibilità da parte di uno dei due coniugi di procedere all'acquisto di un bene personale qualora l'altro coniuge dichiari espressamente di non far rientrare tale bene nella sfera giuridica della comunione, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 179. I fautori giustificano tale interpretazione con il principio dell'autonomia privata, che risulterebbe fortemente leso qualora il coniuge fosse costretto ad acquistare un bene in proprietà contro la propria volontà; a piena tutela dei diritti del coniuge non acquirente, l'obbligo della sua partecipazione all'atto lo garantirebbe sufficientemente circa l'oggetto del negozio giuridico e i presupposti giuridici dichiarati dall'altro coniuge.

In senso contrario altra parte della dottrina ritiene non ammissibile la dichiarazione di non acquisto di un coniuge a favore dell'altro: in merito alla contestazione attinente la lesione dell'autonomia privata rileva che l'intera riforma introdotta nel 1975 ha fortemente innovato, con rilevanti limitazioni, sull'autonomia privata e sulla intangibilità della sfera patrimoniale. Limitazioni peraltro temperate, nel rispetto della volontà dei coniugi di non subire le conseguenze del coacquisto, con la previsione espressa di deroga all'acquisto in comunione mediante scelta per il regime della separazione ovvero con l'utilizzo dello strumento delle convenzioni matrimoniali soggette a forme specifiche e precisi oneri di pubblicità; e proprio la sussistenza di queste particolari forme e oneri disposte dalla legge non consente ai coniugi di derogarvi mediante altre forme volontarie quale la rinuncia al coacquisto in comunione.

La giurisprudenza si è allineata a tale ultimo orientamento. Nella sentenza 2954/2003 la Cassazione afferma che la dichiarazione di adesione del coniuge non acquirente non può avere efficacia negoziale o dispositiva con effetto di rinuncia del diritto alla comunione sul bene; tale dichiarazione assume carattere ricognitivo delle dichiarazioni rese dall'altro coniuge circa la natura personale del bene, se e in quanto, tale natura personale oggettivamente sussiste. Peraltro in un'isolata pronuncia (sentenza Cassazione 2688/1989) era stata contrariamente ritenuta sufficiente per la qualifica di bene personale la dichiarazione di assenso del coniuge non acquirente, ancorché in assenza dei presupposti dell'art. 179.

La Suprema Corte con diversi interventi succedutisi nel tempo, sebbene non tutti allineati, ha meglio tratteggiato le caratteristiche della dichiarazione del coniuge non acquirente: dichiarazione essenziale ma non sufficiente in assenza dei presupposti di cui all'art. 179, con natura ricognitiva dei presupposti che giustificano l'esclusione dalla comunione del bene personale come dichiarati dal coniuge acquirente, a contenuto confessionario revocabile per errore di diritto o di fatto.

Dal canto suo la dottrina ha espresso interpretazioni differenti in merito alla essenzialità della dichiarazione del coniuge non acquirente ai fini dell'esclusione dalla comunione. Un primo orientamento, in linea con la giurisprudenza di legittimità, sostiene che la dichiarazione sia essenziale ai fini del perfezionamento dell'acquisto a titolo personale; con la partecipazione all'atto il coniuge non acquirente svolgerebbe un controllo circa la sussistenza dei presupposti oggettivi necessari per l'acquisto a titolo personale da parte dell'altro coniuge. In maniera più radicale alcuni ritengono, inoltre, che il coniuge non

dovrebbe limitarsi a una semplice "assistenza passiva" all'atto, ma dovrebbe assumere un ruolo attivo mediante la espressa dichiarazione dei presupposti utili ai fini dell'acquisto personale.

L'orientamento opposto, sul presupposto che la dichiarazione del coniuge non acquirente abbia semplicemente natura ricognitiva, sostiene la non essenzialità, per il perfezionamento dell'acquisto a titolo personale, della dichiarazione del coniuge non acquirente; il bene permarrebbe comunque nella sfera giuridica esclusiva del coniuge acquirente con l'onere a carico di quest'ultimo, in caso di contestazione, di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l'acquisto a titolo personale.



La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la necessaria partecipazione all'atto del coniuge non acquirente (si citano le sentenze 19250/2004 – 22755/2009), con un pronunciamento difforme nella sentenza 1556/1993, peraltro relativa alla permuta di beni e per la quale, successivamente, la stessa Cassazione affermava che la verifica dei presupposti richiesti dalla legge fosse facilmente verificabile da chiunque in ragione della tipologia di contratto di scambio e della continuità delle trascrizioni. Nella richiamata sentenza 22755/2009 la Suprema Corte, inoltre, riconosce alla esplicita dichiarazione del coniuge non acquirente, ovvero alla mancata contestazione circa la natura personale del bene da parte del coniuge acquirente, natura ricognitiva a contenuto sostanzialmente confessionario. A ben vedere, la dichiarazione del coniuge non acquirente assume tale natura esclusivamente nel caso dell'acquisto di cui alla lett. f), in quanto nelle differenti previsioni di cui alla lett. c) e d) la dichiarazione del coniuge non acquirente può assumere valenza di manifestazione di intenti, poiché in tale ipotesi non vi può essere alcuna attestazione di fatti già avvenuti ma una semplice manifestazione di volontà comune dei coniugi che dovrà necessariamente trovare riscontro nel futuro. Tale distinzione assume rilevanza qualora il coniuge non acquirente intenda promuovere un giudizio finalizzato a contestare la natura personale del bene acquistato dall'altro coniuge: qualora la dichiarazione sia resa a fronte di un acquisto personale ex lett. f), sarà preliminarmente necessario procedere alla revoca della confessione (revoca della dichiarazione circa

la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma), esperibile solo qualora la dichiarazione resa sia stata provocata da errore di fatto o da violenza; diversamente, nelle ipotesi di cui alle lett. c) e d), assumendo la dichiarazione manifestazione di comuni intenti, non sarà necessario procedere ad alcuna revoca della portata confessionaria della dichiarazione, ma semplicemente verificare se il bene ha subito, successivamente all'acquisto, la destinazione che i coniugi avevano manifestato in sede di acquisto.

A conclusione qualche breve osservazione anche in merito alla dichiarazione del coniuge acquirente. L'interpretazione letterale dell'art. 179 lett. f) "... purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto." porterebbe a ritenere essenziale l'esistenza della dichiarazione per qualificare l'acquisto quale bene personale.

Sull'interpretazione di questo punto della norma la Cassazione non è stata molto costante. Con una prima sentenza (19250/2004), in aderenza al testo di legge, ha deciso che la dichiarazione del coniuge acquirente non sia meramente facoltativa. Successivamente (24061/2008) ha ritenuto di non allinearsi alla rigida interpretazione letterale del codice: la dichiarazione del coniuge acquirente assume natura ricognitiva e, pertanto, è necessaria quando la natura dell'acquisto sia obiettivamente incerta; peraltro, nel caso affrontato, la Suprema Corte ha ritenuto far ricadere i beni in contesa nella comunione in quanto congiuntamente all'assenza della dichiarazione del coniuge acquirente si era altresì in presenza di indici equivoci della volontà di considerare il bene in comunione. Nella sentenza non viene affrontata espressamente la situazione opposta in cui l'assenza della dichiarazione del coniuge si verifici in presenza di indici inequivoci del carattere personale del bene. In senso conforme anche la sentenza 10855/2010, nella quale viene ritenuta non necessaria la dichiarazione del coniuge acquirente qualora la natura del bene personale oggetto di cessione o di scambio per l'acquisto in corso di perfezionamento sia obiettivamente certa (come nel caso di bene immobile pervenuto per successione).

La dottrina ha scritto, a commento delle sentenze, che il pensiero della Corte lascia trasparire la considerazione che, in assenza di tale dichiarazione dovrebbe operare solo una presunzione di appartenenza del bene acquistato alla comunione, ferma la facoltà del coniuge acquirente, con onere a proprio carico, di dimostrare che l'acquisto è personale in quanto realizzato con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio.

Proprio a causa dell'assenza di un orientamento univoco, prudenza vuole che sia consigliabile la presenza della

dichiarazione del coniuge acquirente, preferibilmente con indicazione specifica dei presupposti che legittimano l'acquisto a titolo personale.

*\*coordinatore di area tributaria della Commissione rapporti Agenzia Entrate e Diritto e Pratica Tributaria ODCEC di Biella*



## IL MOSS: I NUOVI CRITERI TERRITORIALI DI COLLEGAMENTO

DI MARIA CRISTINA SPINA \*

A partire dal 1° gennaio 2015, il legislatore europeo ha introdotto nel Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006, come modificata poi dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12.02.2008, l'adesione facoltativa al regime speciale denominato "Mini One Stop Shop" (di seguito, "MOSS").

Da tale data, nell'ambito del commercio elettronico diretto (o E-commerce diretto), per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (i c.d. "servizi TTE" o digitali), è stato introdotto con l'art. 58 della medesima direttiva 2006/112/CE (e del correlato art. 5 della Direttiva 2008/8/CE), anche il c.d. *regime derogatorio* per i servizi digitali forniti verso i consumatori finali nelle c.d. operazioni *business to consumer* B2C, che saranno quindi territorialmente rilevanti nel solo Paese del committente a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore.

Secondo tale regime, quindi, le operazioni B2C dovranno essere assoggettate all'IVA prevista nel luogo ove il committente è stabilito, ha il proprio domicilio o la propria residenza, determinando così l'estensione del *principio generale* finora previsto per le prestazioni rese verso i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri (le c.d. operazioni *business to business* B2B) la cui territorialità sarà di competenza del Paese di stabilimento del committente o consumatore finale, ovvero il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale (come previsto dall'art. 44 della citata direttiva del 2006).

Nell'intento di semplificare gli adempimenti fiscali derivanti dai criteri di territorialità previsti nell'ambito dei servizi digitali, la nuova normativa sancisce in tal modo la sostanziale "equivalenza" dei criteri di

collegamento, utilizzati per stabilire la competenza territoriale dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai servizi prestati all'interno dell'E-commerce diretto.

Infatti, per questi ultimi non esisterà più la distinzione fiscale tra rapporti B2B e B2C, in quanto entrambe le operazioni verranno assoggettate ad Iva nel Paese del committente (soggetto Iva o consumatore privato) a prescindere dal luogo in cui il prestatore sia stabilito o abbia la sede della propria attività economica (all'interno o fuori dell'UE).

Parallelamente a questa estensione, con l'entrata in vigore dell'art. 2 del co. 1 D.Lgs. n.42 del 31 marzo 2015 e le conseguenti modifiche apportate all'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, viene ampliata l'applicazione del regime speciale MOSS anche ai soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell'UE.

Ne consegue che detto regime oltre che non essere più riservato solamente ai soggetti passivi, domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (il c.d. Regime non UE), che prestavano servizi elettronici (già soggetti al precedente regime speciale VOES in vigore fino al 31.12.2014 sostituito poi dal MOSS) nei confronti dei privati consumatori comunitari, lo stesso diventa anche esteso ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi verso i medesimi soggetti, domiciliati o residenti nell'Unione Europea.

Il regime opzionale MOSS, in particolare permette ai soggetti passivi aderenti di dichiarare e versare l'imposta dovuta per le prestazioni di servizi di TTE, resi verso i privati consumatori europei (domiciliati o residenti nell'UE) attraverso l'apposito portale telematico, nel solo ed unico Paese di identificazione del prestatore.

In tal modo si viene ad ovviare al tradizionale obbligo posto in capo ai prestatori (comunitari o extracomunitari) di identificarsi ai fini IVA in ciascun paese in cui il committente (ossia, il consumatore privato) abbia il proprio luogo di stabilimento ovvero il domicilio o la propria residenza.

### L'iscrizione al MOSS e i suoi effetti sui soggetti passivi

L'iscrizione al MOSS, resa possibile già dal 1° ottobre 2014 (ma con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015), rappresenta una facoltà di opzione riconosciuta al prestatore europeo con effetto vincolante ed onnicomprensivo, in quanto oltre a dover designare un unico Paese di identificazione, tale regime dovrà essere applicato anche per tutti i servizi TTE resi nei confronti dei consumatori stabiliti nell'Unione Europea.

Considerando invece, i criteri fissati per l'adesione al MOSS, disciplinati dagli artt. 74-quinquies e sexies del D.P.R. n. 633/1972, poi modificati dall'art. 2 del

D.Lgs n. 42/2015, si evince fin da subito il peculiare trattamento restrittivo riservato ai soggetti operanti sul territorio comunitario. Infatti, nel c.d. Regime UE i soggetti passivi domiciliati, residenti in un Paese UE o ivi identificati attraverso una Stabile Organizzazione (SO), purché in un paese diverso da quello di consumo, possono assolvere gli obblighi IVA dichiarativi e di versamento previsti per i servizi elettronici e TTE nei confronti di clienti privati, solo ed esclusivamente nello Stato europeo in cui hanno la sede o la propria SO.

Nel caso invece, il prestatore disponga di più stabili organizzazioni localizzate in diversi Stati membri, sarà compito di quest'ultimo scegliere lo Stato membro (SM) che, assolvendo alle operazioni di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto su detti servizi, acquisirà la funzione di Stato membro di identificazione (SMI).

Diversamente dal caso esaminato, nel Regime non UE, ai soggetti passivi ivi rientranti, in quanto privi nell'UE di una SO e della sede della propria attività economica e ivi non aventi obblighi di registrazione o identificazione ai fini IVA, spetterà in caso di opzione, la scelta dello SMI in cui registrarsi al MOSS, talora anche coincidente con lo Stato membro di consumo. Ai fini dell'assolvimento dei citati obblighi fiscali derivati dall'imposta gravante sui servizi TTE prestati nei confronti di clienti privati, lo SMI in questione assegnerà loro un apposito numero di identificazione IVA con cui poter dichiarare nonché versare l'IVA dovuta ai diversi Stati membri di consumo.

Per converso, tutte le prestazioni di servizi TTE rese sia verso i consumatori finali residenti nel Paese di stabilimento del prestatore che verso quelli residenti nel paese in cui il prestatore ha la propria SO saranno, data la perdita della ratio che giustifica tali trattamenti, escluse dal regime MOSS e seguiranno le norme previste per il regime Iva ordinario. La ratio che sottende alla scelta del legislatore di estendere il regime speciale anche agli operatori comunitari, infatti, considera che il MOSS debba essere lo strumento volto ad evitare proprio che il prestatore sia costretto ad identificarsi ai fini IVA in tutti i territori in cui effettua le operazioni di TTE nei confronti dei propri clienti finali.

Relativamente all'iscrizione al regime in Italia, i soggetti del Regime UE dovranno esercitare in Italia l'apposita opzione (come illustrato nel provvedimento del 30.09.2014 n. 122854 del direttore dell'AE) trasmettendo, per via telematica, i dati previsti nell'allegato B del Provvedimento del direttore dell'AE 23.04.2015 n. 56191, tramite il portale MOSS presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sul fronte opposto, invece, i soggetti del Regime non

UE dovranno presentare, sempre elettronicamente, l'apposita richiesta per l'identificazione in Italia, contenente i dati richiesti nell'Allegato A del medesimo provvedimento del 2015.

### **Il profilo operativo: dichiarazioni, versamenti e rimborsi**

Dal punto di vista funzionale, nonostante le prestazioni di servizi TTE eseguite all'interno del regime MOSS siano esonerate dagli ordinari obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione IVA, permangono in capo ai relativi operatori economici gli obblighi di conservazione di una "idonea documentazione", fino al decimo anno successivo a quello di effettuazione di dette operazioni.

A questi si aggiungono poi gli obblighi dichiarativi e di versamento, per i quali gli operatori del MOSS, come già anticipato all'inizio della trattazione, dovranno presentare in via telematica una dichiarazione IVA trimestrale allo SMI, in cui verranno indicate esclusivamente le operazioni rientranti nel regime, anche qualora non realizzate nel trimestre di riferimento (c.d. modello "a saldo zero"). Inoltre, nel caso non siano state effettuate in un determinato trimestre le operazioni IVA rilevanti in uno specifico Stato membro di consumo, quest'ultimo non dovrà essere compreso nella dichiarazione trimestrale presentata dagli operatori nel SMI.

L'adempimento previsto dall'art. 74-quinquies, co. 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla presentazione della dichiarazione trimestrale riepilogativa, potrà essere assolto trasmettendo tale documento per via telematica, attraverso l'apposita sezione presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

In merito alla compilazione, i soggetti che hanno optato per il regime UE dovranno far riferimento allo schema previsto dall'allegato D del provvedimento direttoriale del 23.04.2015 n. 54191 dell'AE, mentre gli appartenenti al Regime non UE faranno fede allo schema di dichiarazione dell'allegato C del medesimo provvedimento. I dati contenuti negli allegati menzionati dovranno poi essere redatti in conformità al citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione del 13.09.2012.

Nella dichiarazione IVA MOSS, gli operatori dovranno indicare per ciascun Stato membro di consumo le prestazioni totali effettuate nel trimestre solare di riferimento (ad eccezione di quelle considerate esenti nel paese di consumo), per la cui aliquota ordinaria o ridotta, farà fede la normativa vigente nel Paese di consumo.

Nel caso italiano quindi, i soggetti passivi italiani in Regime UE compileranno la dichiarazione limitatamente alle prestazioni di servizi TTE rese nei confronti dei consumatori finali (B2C) residenti in Paesi diversi dall'Italia, mentre le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali rileveranno solo ai fini della dichiarazione Iva nazionale.

Considerando ora il contenuto dei dati da inserire nella dichiarazione IVA MOSS e dei diritti conseguenti, si noti che l'IVA relativa ai costi sostenuti nello Stato membro di consumo, per realizzare le prestazioni di servizi TTE, non potrà essere portata in detrazione dall'IVA dovuta sulle operazioni MOSS effettuate, dal momento che tali costi non potranno essere indicati in sede di dichiarazione. Nonostante questa limitazione, si precisa che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, rimarrà impregiudicato e potrà essere esercitato secondo le modalità di seguito esposte.

Nel caso dell'*operatore italiano*, che ha optato per il regime MOSS in Italia, il soggetto potrà:

- recuperare l'imposta detraibile (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972) sugli acquisiti di beni e/o servizi effettuati in Italia ed ivi rilevanti IVA, attraverso la *detrazione dell'imposta* applicata sulle operazioni effettuate in Italia in regime ordinario, ovvero quelle escluse dal regime MOSS;
- richiedere il *rimborso dell'IVA a credito* nel caso in cui abbia effettuato all'interno di detto regime acquisti di beni/servizi rilevanti Iva in altri Stati membri di consumo, come previsto dall'art. 38-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso invece, del *prestatore extra-UE* che abbia aderito al regime MOSS in Italia per i servizi TTE forniti all'interno dei confini comunitari, verrà concessa la possibilità di chiedere il *rimborso dell'imposta a credito* sugli acquisti di beni e/o servizi effettuati e rilevanti IVA in Italia (anche nel caso detti servizi non siano stati resi nei confronti dei consumatori finali italiani), in ossequio alla procedura descritta nell'art. 38-ter, co. 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Nell'ipotesi ultima del *prestatore europeo* che abbia optato per il regime MOSS nel proprio SM (ovviamente diverso dall'Italia) ed acquistato beni e/o servizi rilevanti IVA in Italia sempre all'interno dello regime speciale, come per il caso precedente, quest'ultimo potrà richiedere il *rimborso dell'IVA a credito*, a prescindere che i servizi TTE siano stati messi o meno a disposizione dei consumatori finali

italiani, come riportato dall'art. 38-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, successivamente all'invio della dichiarazione, lo SMI, ricevuta la dichiarazione MOSS, oltre ad attribuire al soggetto passivo un numero di riferimento unico, utile al versamento dell'IVA dovuta sui servizi relativi al MOSS, si occuperà sia della trasmissione telematica sia delle informazioni che della distribuzione degli importi di competenza dei singoli Stati membri di consumo inseriti nella dichiarazione.

### **I risultati del regime MOSS**

Per concludere, il MOSS oltre ad aver permesso di semplificare gli oneri previsti per i soggetti economici operanti all'interno del settore dei servizi di TTE relativi agli obblighi di identificazione dichiarazione e versamento in campo IVA, ha recepito anche la volontà degli Stati di conformare il trattamento fiscale di dette transazioni ad uno dei principi fondamentali dell'imposta, ossia che, in quanto tassa sui consumi, il suo gettito debba spettare allo SM in cui i beni o i servizi vengono utilizzati, attribuendo così le entrate derivanti allo stato membro di fruizione.

La riforma del settore ha permesso di uniformare e riequilibrare il sistema delle aliquote applicate agli stessi servizi offerti in SM diversi dai medesimi operatori, creando maggiore trasparenza fiscale sulle entrate dei singoli Stati membri di consumo, grazie alla possibilità concessa agli stessi di poter verificare tempestivamente la correttezza sia dei dati forniti che delle aliquote IVA applicate ai vari beni/servizi digitali forniti sul proprio territorio nazionale, dagli operatori stabiliti all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea.

Ne consegue che nonostante i servizi offerti ai medesimi consumatori debbano ora scontare un differenziale d'imposta anche rilevante rispetto alle aliquote Iva applicate in precedenza, anche se apparentemente a svantaggio degli stessi utilizzatori finali, si evidenzia che in tal modo si sono potuti raggiungere con efficacia i seguenti obiettivi:

- a) limitare e talvolta impedire ai principali fornitori di servizi di trarre un ingiusto vantaggio competitivo dato dallo stabilire la propria sede in Stati membri con aliquote IVA più basse;
- b) ristabilire un sana concorrenza e una più equa ripartizione del gettito fiscale tra le imprese nazionali e quelle estere che forniscono i medesimi servizi;
- c) garantire concretamente il principio fiscale condiviso anche a livello internazionale, secondo cui i servizi destinati ai

consumatori finali debbano essere tassati proprio nel luogo del loro consumo, elemento questo cardine dei benefici raggiunti con l'entrata in vigore del nuovo regime speciale Mini One Stop Shop.

*\*esperta in materia di e-commerce*



## **COLLABORAZIONE VOLONTARIA (“VOLUNTARY DISCLOSURE”): I PRELEVAMENTI DAL CONTO CORRENTE ESTERO DI SILVIO CALLEGARO\***

Articolo a cura della Commissione Fiscalità Internazionale ODCEC di Biella (coordinatori Vittorio Bertinetti e Silvio Callegaro)

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è inserito nel comma 1 dell'art. 4 DL 167/90 e, nel successivo comma 3, sono previste specifiche deroghe.

L'autore della violazione a tale obbligo commessa fino al 30 settembre 2014 ha potuto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello stato, per la definizione delle sanzioni e per la definizione dell'accertamento per violazioni in materia di imposte sui redditi, irap, iva.

*“Si rileva che la norma prevista dall'articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990 non introduce alcuna obbligazione tributaria, ma riveste carattere strumentale in quanto ha unicamente lo scopo di portare a conoscenza dell'Amministrazione fiscale le consistenze ed i flussi relativi agli investimenti all'estero ed alle attività estere di natura finanziaria detenute dai soggetti residenti”.* (Ministero delle finanze Circolare 03/05/1996 n. 108/E )

Nella prima stesura, l'art. 4 c. 2 disponeva che *“nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da,*

*verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie”.* Comma modificato dall'art. 9 della Legge 06/08/2013 n. 97 in vigore dal 4 settembre 2013 e poi abrogato dall'art. 4 DL 66/2014.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che *“la ratio della dichiarazione annuale per investimenti ed attività di natura finanziaria all'estero, risiede esclusivamente nella finalità di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali specifiche “manifestazioni di capacità contributiva”, fondata sulla presunzione legale di fruttuosità delle somme e degli altri strumenti finanziari trasferiti o costituiti all'estero, e quindi di redditività fiscale degli stessi, prevista dall'art. 6 della stessa legge, e desumibile - in maniera chiara ed univoca - dallo stesso obbligo di dichiarazione anche dei redditi effettivi di tale natura”.*

All'interno di questo quadro normativo e interpretativo, dal quale emerge chiaramente che i flussi costituiscono mero indizio dell'esistenza di capacità contributiva, si inserisce la definizione delle sanzioni e dell'accertamento per violazioni in materia di imposte sui redditi, irap, iva a seguito di adesione alla collaborazione volontaria che, ai sensi dell'art. 5 *quater*, comma 1 lett. a) del DLgs 167/1990, impone al *discloser* di indicare spontaneamente *“gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (...) fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo”.*

I movimenti di denaro, prelevamenti e versamenti, rappresentano flussi che accrescono o riducono i patrimoni esteri, ma solo questi ultimi costituiscono l'oggetto fiscalmente rilevante, come confermato dall'abrogazione intervenuta con l'art. 4 DL 66/2014 dell'obbligo di indicare in dichiarazione i trasferimenti di denaro.

Pertanto, l'eventuale non corretta indicazione dei trasferimenti nelle dichiarazioni dei redditi ante 2014, se è correttamente indicato il patrimonio estero, non dovrebbe portare a rettifiche delle dichiarazioni non incidendo sulla determinazione dell'imposta.

Ove, invece, fossero omessi o erroneamente indicati anche i valori dei patrimoni esteri, la corretta ricostruzione degli stessi avverrebbe mediante gli ordinari strumenti messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria dal DPR 600/73.

L'agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni operative sulla gestione dei

trasferimenti di denaro all'interno del processo di collaborazione volontaria, ed in particolare sui prelevamenti.

Con circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 l'agenzia delle entrate afferma che *“Il contribuente che opta per la determinazione forfetaria dei rendimenti delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero deve, comunque, evidenziare tutti i versamenti effettuati sul conto e spiegarne l'origine. Parimenti, deve essere dimostrato che i prelevamenti non siano andati a costituire ulteriori e diverse attività estere non dichiarate”* (punto 2.7).

Nell'esigenza di ricostruire correttamente i patrimoni esteri, per ricondurre a tassazione tutti i redditi non precedentemente dichiarati in Italia, viene posto a carico del contribuente l'onere di spiegare l'origine reddituale delle somme versate (*Il contribuente [...] deve [...] spiegarne l'origine*). Il versamento sul conto si presume reddito salva prova contraria.

In relazione ai prelevamenti non viene invece indicato con la stessa precisione il soggetto che deve dimostrare *che i prelevamenti non siano andati a costituire ulteriori e diverse attività estere non dichiarate*. L'uso della forma impersonale del verbo trova spiegazione nel fatto che, ai fini dell'accertamento basato sui movimenti bancari, l'onere di provare che i prelevamenti non costituiscono nuova materia imponibile è ripartito fra amministrazione e contribuenti a seconda che il titolare del conto sia privato/lavoratore autonomo (onere a carico dell'amministrazione) o imprenditore.

Correttamente, nella stessa circolare 27/E citata, si legge (punto 4.1) che *“I prelevamenti da conti esteri riferibili a persone che non esercitano attività di impresa di regola non sono gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo”* emergendo in tutta evidenza la funzione della collaborazione volontaria (agevolare l'emersione di redditi non precedentemente dichiarati) e trovando conferma che l'esercizio dei poteri di accertamento dell'agenzia rimangono circoscritti a quanto disciplinato dal DPR 600/73.

A carico di chi è l'onere che *“deve essere dimostrato che i prelevamenti non siano andati a costituire ulteriori e diverse attività estere non dichiarate”?* Poiché tali ulteriori e diverse attività estere rappresentano di fatto la fonte produttiva del reddito non dichiarato in Italia, non dovrebbero esserci dubbi che l'onere è a carico dell'amministrazione, ad eccezione de caso di esercenti attività d'impresa, fattispecie non ammessa al processo di collaborazione volontaria in quanto non soggetta all'obbligo di cui all'art. 4 DL 167/90.

Anche la specifica disposizione di cui all'art. 12 del DL 78/2009 è coerente con il sistema

prospettato. Essa prevede che “*gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato [...] in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167 [...] si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione*” confermando che oggetto di controllo sono i patrimoni esteri, eventuale materia imponibile, e non i flussi, elemento tutt'al più indiziario dell'esistenza di patrimoni esteri non dichiarati. Infatti, accertata l'esistenza di un patrimonio estero non dichiarato, tale norma fornisce la presunzione legale che esso si sia formato con redditi sottratti a tassazione; ma non si esprime sui prelevamenti.

La circolare 27/E prosegue enunciando che “*Tuttavia, i prelevamenti dai conti esteri costituiscono una variazione del patrimonio detenuto all'estero per il quale è necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso*” utilizzando nuovamente la forma impersonale del verbo, coerentemente con i precedenti passi della stessa circolare nei quali l'amministrazione ha riconosciuto l'assenza di presunzioni legali di costituzione di nuova materia imponibile a carico dei contribuenti che non esercitano attività d'impresa.

E precisa ancora che “*Con riferimento alla necessità di fornire indicazioni sulla destinazione delle somme prelevate sui conti correnti esteri, la circolare (n. 10/E del 13 marzo 2015, ndr) ha evidenziato la necessità che il soggetto che aderisce alla procedura debba dettagliare, oltre agli incrementi delle attività estere, anche i decrementi delle stesse, ritenuti significativi per la comprensione dell'evoluzione delle attività estere.*”.

Ne emerge un chiaro obbligo del contribuente di dettagliare i decrementi al fine di ricostruire l'evoluzione delle attività estere, ma non viene posto un ulteriore obbligo di dimostrare la perdita di possesso di tali somme costituenti decrementi delle attività estere. L'amministrazione pone in evidenza la semplice necessità di disporre del dettaglio delle somme.

Dall'analisi di tali ultimi due passi della circolare pare evidente la totale inesistenza di una presunzione di costituzione di nuovi patrimoni esteri non dichiarati derivanti da prelevamenti (oggettive variazione in diminuzione del patrimonio estero) dei quali il contribuente non prova la perdita di possesso (ove si volesse ritenere onere del contribuente dimostrare la perdita di possesso anziché onere dell'amministrazione dimostrare l'esistenza di nuovi patrimoni non dichiarati costituiti dai prelevamenti). L'agenzia non afferma mai che i prelevamenti si presumono nuovi patrimoni costituiti all'estero, né tantomeno afferma che l'omessa dimostrazione costituisce causa

di decadenza dai benefici previsti dalla collaborazione volontaria.

E non potrebbe essere altrimenti, essendo la previsione di presunzioni legali e di cause di decadenza funzione legislativa e non amministrativa.

Nell'ambito del DL 167/90 l'obbligo di dichiarare i patrimoni esteri non è affiancata da presunzioni legali e, in particolare, la collaborazione volontaria poggia unicamente sulle spontanee indicazioni fornite dal *discloser* ai sensi dell'art. 5 *quater*, comma 1 lett. a) del D.Lgs 167/1990. Tanto che, ai sensi dell'art. 5 *septies* DL 167/90, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni “*l'autore della violazione di cui all'articolo 4 comma 1 che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5 quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero*”.

L'unica presunzione legale è prevista ai fini della determinazione del reddito (non del patrimonio) dall'art. 6 DL 167/90, che dispone che “*Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.*”.

Se fosse onere del contribuente dimostrare la perdita di possesso del denaro prelevato all'estero, allora l'assenza di tale prova avrebbe la conseguenza che, indipendentemente dalle condotte penalmente rilevanti dei soggetti, il maggior patrimonio detenuto all'estero costituirebbe fonte reddituale per ogni periodo d'imposta successivo, ed in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia, sino a quando non venisse fornita la prova della perdita di possesso.

Pertanto, il contribuente che preleva denaro dal conto estero non fornendo la prova della perdita di possesso, rimane esposto al prelievo su tale maggior reddito in tutti i successivi periodi d'imposta, conseguenza che mal si concilia con la determinazione dell'effettiva capacità contributiva del cittadino. Ove la somma prelevata fosse effettivamente spesa senza possibilità di documentarne la spesa, la prova diverrebbe impossibile ed il presunto patrimonio estero non dichiarato rimarrebbe tale per sempre.

Pare pertanto irrealistico ritenere onere del contribuente quello di dimostrare la perdita di possesso, confacendosi invece all'ordinamento giuridico esistente un preciso onere a carico dell'amministrazione di dimostrare l'esistenza di ulteriori e non dichiarati patrimoni all'estero che non possono essere dimostrati dalla semplice esistenza di prelevamenti non giustificati, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che consentano di ricostruire con ragionevole certezza il fatto ignoto (l'esistenza di patrimoni esteri). I nuovi accordi sullo scambio di dati fra gli Stati è certamente lo strumento più efficace del quale potrà avvalersi l'amministrazione finanziaria per dimostrare l'esistenza di patrimoni esteri non dichiarati.

È pertanto di difficile comprensione quanto presente nei successivi passi della citata circolare 27/E, che potrebbe apparire una precisa presa di posizione dell'amministrazione a favore dell'esistenza dell'onere a carico del contribuente di dimostrare la perdita di possesso delle somme prelevate. Si legge, infatti, che “*Con specifico riferimento ai prelevamenti per contante, il rientro in Italia dello stesso può essere dimostrato con la cd. dichiarazione di trasporto al seguito o spiegandone la destinazione che gli è stata data. In particolare, nella relazione illustrativa deve essere indicato se il denaro contante è stato utilizzato per costituire in tutto o in parte una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia, se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi o se ne è perso il possesso in quanto destinato ad altre persone a titolo di liberalità o donazione.*”

È evidentemente una presa di posizione che contrasta con i principi che sorreggono sia la collaborazione fra le parti come delineata dalla stessa amministrazione finanziaria nei passi delle circolari sin qui esaminati e sia i principi ai quali deve ispirarsi l'accertamento fondato su dati bancari.

È auspicabile che, come recita il testo, l'onere a carico dei contribuenti richiesto dall'amministrazione sia solo quello di indicare nella relazione *se il denaro contante è stato utilizzato per costituire in tutto o in parte una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia, se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi o se ne è perso il possesso in quanto destinato ad altre persone a titolo di liberalità o donazione*. Dunque un onere di mera indicazione senza successiva richiesta di provare tale indicazione.

Peraltro non sembra ragionevole porre un ulteriore onere probatorio senza fornire concreti strumenti per raggiungere la prova. L'apertura a possibili giustificazioni della perdita di possesso mediante dichiarazione di trasporto o di costituzione di nuova attività patrimoniale o finanziaria presso intermediari finanziari non è di particolare utilità posto che uno dei possibili obiettivi dei soggetti che hanno portato all'estero del

denaro potrebbe essere proprio quello di evitare la tracciabilità dei movimenti.

Pare anche impossibile provare mediante documenti l'acquisizione di beni e servizi che, seppur in origine correttamente certificati dal cedente o prestatore, richiedono la conservazione da parte del discloser delle certificazioni di spesa.

L'amministrazione dimostra piena consapevolezza di tale difficoltà, riconoscendo nella medesima circolare che *“La destinazione delle somme al consumo personale risulta talvolta complessa da dimostrare in quanto il contribuente, non essendovi tenuto, difficilmente conserva i giustificativi. Parimenti le somme destinate ai consumi personali non dimostrabili, pur non essendo quantificabili a priori, possono risultare, in una buona parte dei casi, riferibili a prelievi periodici contenuti nell'ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all'estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti.”*

Nonostante tale consapevolezza, vengono proposte argomentazioni che mal si conciliano con la realtà laddove viene ipotizzata una correlazione fra consumi personali e rendimento delle attività estere (difficile immaginare una relazione fra andamento dei consumi personali e andamento dei rendimenti).

Viene di seguito precisato che *“Per ciò che riguarda invece i prelievi non cadenzati di importo consistente ovvero superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto e che avvengono pur in presenza di cospicui versamenti per contanti, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, l'impiego degli importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patrimoniale (ad esempio: per acquisto di immobili o imbarcazioni, gioielli e simili o per ristrutturazioni) ovvero a donazioni o liberalità a favore di terzi. In tali ultimi casi si tratta comunque di impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraverso una molteplicità di elementi, anche indiretti.”*

È apprezzabile l'impegno dell'amministrazione ad agevolare la collaborazione fra le parti, laddove ritiene che prelievi non cadenzati di importo consistente possano ricondursi a trasformazioni patrimoniali, o meglio, a spese sostenute dal contribuente per acquisto di beni (immobili, imbarcazioni, gioielli e simili) o per prestazioni di servizi (ristrutturazioni). Bene ha fatto l'amministrazione ad enunciare che i prelievi di importo consistente saranno da essa ritenuti e considerati spesi o donati, superando la propria precedente presa di posizione a favore dell'esistenza dell'onere a carico del contribuente di dimostrare la perdita di possesso del denaro prelevato all'estero per il quale non possenga la documentazione della spesa non essendo obbligato a conservare i giustificativi di spesa.

La locuzione conclusiva del passo analizzato (*In tali ultimi casi si tratta comunque di impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraverso una molteplicità di elementi, anche indiretti*) pare superflua in relazione alla precedente, in quanto l'amministrazione che riterrà spesi o donati i prelevamenti di importo consistente non avrà necessità di dimostrare alcunché.

A conferma di tale interpretazione fornita dall'amministrazione è il seguente assunto conclusivo del punto 4.1 della citata circolare n. 27/E: *“Il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero, invece, potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. Infatti, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un'ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura.”*

Corollario conclusivo del ragionamento è il riconoscimento che solo la violazione del diritto positivo può compromettere l'esclusione dalla procedura. Il diritto positivo è l'art. 5 *quater*, comma 1 lett. a) del DL 167/19 (che impone al discloser di indicare spontaneamente *“gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (...) fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo”*), la cui violazione risiede solo e proprio nella manifesta volontà del contribuente di rifiutarsi di fornire spiegazioni in ordine alla destinazione dei prelevamenti di elevato importo, e non già la mera impossibilità di dimostrare la perdita di possesso.

La sintesi dell'orientamento desumibile dalla circolare 27/E è dunque che il contribuente deve dettagliare i decrementi delle attività patrimoniali estere fornendo spiegazioni in ordine ai prelevamenti, ma non ha alcun onere di provare la perdita di possesso.

Solo il rifiuto del contribuente a fornire spiegazioni produce la decadenza dai benefici della definizione agevolata di sanzioni ed accertamenti, non anche l'impossibilità del contribuente di dimostrare la perdita di possesso delle somme prelevate, prova di cui non è onerato.

Nella circolare n. 31/E del 28 agosto 2015, l'agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito (*In merito ai prelevamenti operati su conti correnti esteri, la circolare quesiti chiarisce che quelli periodici contenuti nell'ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all'estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti possano, in una buona parte dei casi, ricondursi ai consumi personali del contribuente. Deve da ciò concludersi che, al di fuori di tale*

*ipotesi, ogni prelievo, anche di importo esiguo, per poter essere ricondotto ai consumi personali del contribuente debba sempre e comunque essere puntualmente giustificato?*), ha precisato che *“In tema di prelevamenti operati su conti correnti esteri, la circolare quesiti chiarisce che le somme destinate ai consumi personali non dimostrabili, pur non essendo quantificabili a priori, possono risultare, in una buona parte dei casi, riferibili a prelievi periodici contenuti nell'ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all'estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti. Tale corretta impostazione è stata introdotta al fine di mitigare, al ricorrere di determinati presupposti, l'onere probatorio gravante sul soggetto nel contesto di una specifica procedura, quale quella di collaborazione volontaria, in cui è lo stesso contribuente che, in ultima analisi, è chiamato a fornire in via spontanea e completa le informazioni e la documentazione necessarie per la ricostruzione dei redditi e delle attività da regolarizzare. Ciò premesso, la posizione sopra espressa nella circolare quesiti non esclude in assoluto che anche in altre ipotesi, come ad esempio nel caso di patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi che risultino limitati, per importo e per frequenza, possano allo stesso modo essere ricondotti ai consumi personali del contribuente.”*

La risposta dell'amministrazione, sintetizzabile con i seguenti passi *“onere probatorio gravante sul soggetto”* e *“è lo stesso contribuente che, in ultima analisi, è chiamato a fornire in via spontanea e completa le informazioni e la documentazione necessarie per la ricostruzione dei redditi e delle attività da regolarizzare”*, conferma l'esistenza a carico del contribuente del solo onere di fornire le informazioni e la documentazione necessaria per la ricostruzione dei patrimoni esteri, evidentemente riferendosi alle informazioni (che dovranno essere complete) ed alla documentazione che il contribuente ha la possibilità di esibire, ossia quella di cui dispone, non già a quella di cui non dispone. Diversamente ragionando, eventuali involontarie carenze informative o documentali costituirebbero causa di decadenza dai benefici derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria: tale sanzione, peraltro non prevista da alcuna norma, costituirebbe la punizione per il mancato raggiungimento di una prova impossibile o sommamente difficile da raggiungere e, in ogni caso, sarebbe assolutamente sproporzionata in relazione all'involontaria incompletezza documentale o informativa.

*\*co-coordinatore della Commissione Fiscalità Internazionale ODCEC Biella*



## OTTONE ROSAI DI ALBERTO SOLAZZI\*



Tra gli artisti del secolo appena trascorso, una delle figure più discusse è quella di Ottone Rosai, fiorentino, futurista, fascista della prima ora e poi, disilluso dopo la guerra, comunista. La critica ha discusso sulla figura di Rosai artista, dividendosi tra i critici che lo considerano uno dei grandi maestri del Novecento e chi lo reputa un "piccolo maestro". Si può però tranquillamente affermare che qualsiasi libro di storia dell'arte italiana del novecento non possa non annoverare almeno una pagina dedicata alla poetica pittorica di Rosai.

Ottone Rosai nasce nel 1895 a Firenze nel quartiere San Frediano, il quartiere più popolare della città dei Medici. Dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto Statale d'Arte frequenta l'Accademia di Belle Arti, che abbandona prima di terminare gli studi nel 1912.

Da autodidatta continua la sua ricerca pittorica, e nel 1913 stringe rapporti con Giovanni Papini e soprattutto con Ardengo Soffici, che gli fa conoscere l'arte futurista e il movimento di cui Marinetti è l'ideologo. Dall'avvicinamento al movimento futurista nascono le sue prime opere, prima di sviluppare compiutamente la sua poetica pittorica, che trova la sua completa maturazione tra gli anni venti e trenta; prima di trovare la sua poetica, però, inframezza un breve periodo cubista.

Nel 1915 viene richiamato alle armi e partecipa alla prima guerra mondiale, ricevendo due medaglie di bronzo. Dopo la fine della guerra, Rosai si avvicina alle idee di Mussolini, in quanto ritiene che contengano la spinta per contrapporsi alla borghesia e al clericalismo che lui detesta.

Nel 1920 a Firenze viene organizzata la sua prima esposizione personale. In questi anni la sua poetica è incentrata nella rappresentazione di persone della sua famiglia, di nature morte o di ritratti di persone anziane meste e sedute. Nel 1922 la sua vita subisce un forte sconvolgimento a seguito del suicidio del padre, annegato nell'Arno. Vista la necessità di trovare una soluzione alla problematica situazione economica familiare, rileva la bottega di falegnameria del padre e deve quasi interrompere la sua attività pittorica.

Negli anni venti e trenta, l'artista focalizza la sua ricerca pittorica sull'osservazione della gente popolare fiorentina e alla rappresentazione di scene di vita quotidiana. Questo momento trova le sue radici in un periodo della pittura italiana che è caratterizzata dal ritorno ad una pittura di ordine, in cui elementi fondamentali della poetica pittorica sono i volumi, i contorni definiti delle figure e il colore. In questi anni la pittura di Rosai vien fortemente influenzata dall'uso dei volumi e dei colori. L'artista si ispira al maestro impressionista Paul Cézanne, ma al contempo, la sua pittura viene mediata e di conseguenza resta fiorentina; infatti, in essa si possono individuare negli elementi pittorici delle sue opere forti richiami alle figure rappresentate nelle opere del Trecento e del Quattrocento. Nel 1929 interrompe la sua attività di illustratore con alcune delle principali testate fasciste, in particolare *Il Selvaggio* ed *Il Bargello*. La fine della collaborazione con queste testate è causata dalla sottoscrizione dei Patti Lateranensi. Per Rosai diviene la dimostrazione del tradimento degli ideali anticlericali, del primo periodo del partito fascista e nell'animo dell'artista si fa strada il senso di tradimento di quegli ideali per cui si è avvicinato al fascismo. Al senso di tradimento si unì un forte sentimento di delusione che si trasforma in una violenta reazione, tradottasi nella stesura e nella pubblicazione dello scritto "Per lo svaticanamento dell'Italia". Le gerarchie fasciste mettono a tacere la voce di dissenso attraverso l'emersione di particolari della vita privata di Rosai fino ad allora sopportati e tenuti nascosti.

Negli anni trenta si acuisce il suo disagio esistenziale, che lo porta a vivere isolato lontano dalla società e questo disagio emerge con tutta la sua sofferenza nei quadri di questo periodo in cui la sua pittura diviene rappresentazione di una visione tormentata e dolente.

Nel 1932 a Firenze viene organizzata a Palazzo Ferroni una sua personale che lo consacra come pittore di primo livello. Seguono numerose altre esposizioni in varie città italiane, fra cui Milano, Roma, Venezia. Nel 1939 viene nominato professore di figura disegnata al Liceo Artistico, e successivamente nel 1942 gli viene affidata la cattedra di pittura all'Accademia di Firenze.

Dopo l'8 settembre 1943, Rosai subisce una feroce aggressione da parte degli antifascisti che individuano nella sua persona un sostenitore del regime caduto.

Nel 1949-1950, Rosai partecipa al progetto della collezione Verzocchi, legata al tema del lavoro, inviando, oltre ad un autoritratto, l'opera "I muratori".

Negli anni cinquanta la sua fama inizia ad espandersi anche in ambito internazionale; infatti prende parte a mostre in città europee

quali Zurigo, Parigi, Londra, Madrid. L'apprezzamento della sua opera anche nei paesi europei è dimostrata dalla riproposizione di una sua mostra organizzata a Firenze e nei musei di molte città tedesche.

In occasione della XXVIII edizione della Biennale d'arte di Venezia (1956), viene allestita una sua grande retrospettiva.

Muore colpito da infarto nel 1957, mentre cura ad Ivrea l'allestimento di una sua esposizione personale.

La poetica di Ottone Rosai si estrinseca con la rappresentazione nei suoi quadri di figure di uomini umili e pacifici; queste persone vengono rappresentate in atteggiamenti quotidiani. Se si interpreta la rappresentazione pittorica di Rosai con i canoni imposti dal contesto dal ventennio fascista, questa può essere oggettivamente ricollegata agli ideali del regime; però, se si analizza la sua poetica con un occhio privo di pregiudizi, si può rilevare una connotazione completamente opposta. Essa infatti è la rappresentazione di un mondo povero, dimesso, oppresso e stanco e pertanto si può considerare come "la risposta mite e pacifista all'eroica e dannunziana energia vitale inneggiata dai Futuristi".

*\*consigliere ODCEC di Biella co-delegato alla formazione*



## TRASPARENZA CONDOMINIALE 2.0 DI SALVATORE CATARRASO\*

Negato con sentenza del Tribunale di Roma (n.14758/2015) il deposito di ogni documentazione giustificativa ed in particolare le voci "Anticipazioni" e "Crediti condomini (art. 210 cpc).

Il Giudice ha ritenuto del tutto plausibili crediti e anticipazioni di cassa per un importo elevato perché l'amministratore non aveva mai presentato bilanci consuntivi per ben 5 anni; inoltre il Giudice ha ritenuto del tutto plausibile come "valida giustificazione delle anticipazioni senza rendicontazione", l'approvazione cumulativa di quattro bilanci (non impugnati dai condomini) che riportavano in progressione il "riporto" delle anticipazioni; quindi il quinto bilancio (impugnato) non necessitava - ancora una volta - di nessuna rendicontazione delle anticipazioni.

L'art. 1130 bis cc impone l'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi per 10 anni dalla relativa registrazione.

L'art. 1130 bis cc recepisce:

- il principio contabile della rappresentazione veritiera e corretta sullo stato (patrimoniale) e sul flusso (contabile) delle entrate e delle uscite
- il principio della chiarezza ossia esporre con semplicità le voci di entrata e di uscita in modo da consentire l'immediata verifica
- il diritto di accesso documentale (p.e. bonifici, assegni, partitari di cassa).

L'art. 1129 cc dispone che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo su uno specifico c/c intestato al condominio.

La Corte di Cassazione (n. 8877/2005) afferma che l'amministratore si attenga a principi di ordine e di correttezza ed appronti un documento chiaro e intelligibile. La Corte di Cassazione (n.11225/2008) ha affermato che nel caso in cui, nel corso di un procedimento civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art.210 cpc. la parte nei cui confronti è formulata tale istanza è tenuta a conservare la documentazione.

Gli articoli del codice civile e le sentenze della Cassazione ben evidenziano i principi di trasparenza, intelligibilità e tracciabilità nella gestione condominiale.

Nel caso di specie, abbiamo un amministratore che non presenta bilanci per ben 5 anni, che non utilizza i c/c attivati (su delibera assembleare) da circa 15 anni, che anticipa ben 110.060,73 euro senza rendicontazione.

Nella legalità un esborso così rilevante deve utilizzare assegni e/o bonifici.

In conclusione si ha che, per assurdo, è possibile fare transitare nella gestione condominiale somme di qualsiasi provenienza e non è sempre possibile il diritto di accesso documentale.

\*ODCEC di Roma



## I FATTI MATERIALI NEL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: OSSERVAZIONI LESSICALI DI DOMENICO CALVELLI\*

La recente riforma del reato di cui all'art. 2621 del Codice Civile, rubricato come false comunicazioni sociali, oltre che dei seguenti 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori), 2621

*bis* (fatti di lieve entità) e 2621 *ter* (non punibilità per particolare tenuità) ha posto al centro dell'attenzione dei commentatori la locuzione "fatti materiali rilevanti", scatenando i giuristi sulla questione se ad esempio le valutazioni rientrino o no nell'ambito di operatività della norma penale. Tuttavia, senza nulla voler aggiungere al dibattito giuridico, occorre, ad avviso di chi scrive, intellettualmente operare secondo un percorso logico che, prima ancora del diritto, prenda avvio dalla lingua con la quale il diritto stesso si esprime. E' principio sancito nelle disposizioni contenute nell'art. 12 delle preleggi che ad una norma si debba dare interpretazione in base al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (cosiddetta interpretazione letterale) e secondo l'intenzione del Legislatore, mentre l'interpretazione analogica è espressamente vietata nel diritto penale e l'interpretazione teleologica non è spesso indiscussa in quanto difficoltoso raggiungere a livello ermeneutico un consenso unanime sulla *ratio legis*. Tornando tuttavia alla questione linguistica, sarebbe uno sforzo apprezzabile quello di dare un'interpretazione letterale, traendo spunto dall'italiano, senza necessariamente dover richiamare quanto da taluni asserito, e cioè che la locuzione "fatti materiali rilevanti" sia la traduzione dell'inglese *material facts*. Infatti la norma, espressa nella nostra lingua, è in se stessa sussistente, senza che si debba, né si possa, affidarsi a lingue straniere per ottenerne una coerente interpretazione. Inutile nascondere il fatto che sia l'aggettivo "materiale" l'oggetto del contendere, aggettivo che, purtuttavia, campeggia a bella posta nel cuore della novella. Ora, "materia" è il sostantivo che genera l'aggettivo qualificativo "materiale" che, nell'autorevole vocabolario Treccani, viene definito come "della materia, che consta di materia, di cose che si presentano come oggetti sensibili e occupano un'estensione spaziale: una realtà materiale; beni materiali, in economia, le ricchezze, cioè i beni consistenti in cose corporee, considerati dalla scuola classica gli unici beni economici". Tale aggettivo ha poi come contrari le locuzioni "formale" ed "ideale". Ecco che allora prende forma un'idea più definita, più chiara: "materiale" è quindi aggettivo riferito alla sostanza, alla realtà sottostante, fisica, in opposizione ad un concetto, "formale", assimilabile al significante, la forma che in questo è differente dal significato, il contenuto, il nostro "materiale". Si potrebbe scomodare Aristotele, che distingue i concetti di "sostanza" e di "accidente": mentre il primo significa la materia, l'essenza, il secondo significa ciò che appartiene ad una cosa e che può essere affermato con verità della cosa, ma non sempre né per lo più. Sostanza, in greco *υποκειμενον*

(*hypokeymenon*), in latino *substantia*, è ciò che sta sotto (*sub-stantia*), è costitutivo di ogni cosa e si distingue da ciò che è accessorio, contingente e che Aristotele chiama appunto "accidente" (in greco *συμβεβηκός*, *symbebekòs*, in latino *accidens*, "che accade"), che diviene così un semplice attributo.

Concludendo, il concetto di "materiale" nel bilancio d'esercizio in qualche misura si disvela, si oggettiva cioè in un'idea di esistenza sostanziale del "fatto rilevante", prescindendo pertanto dal concetto di "accidentale", che lo stesso potrebbe valutare, rappresentandolo solo formalmente (*formaliter*) ma non sostanzialmente (*substantialiter*).

\*presidente ODCEC di Biella



## RECENSIONI

### MANUALE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE DI DAVIDE DI RUSSO

EUTEKNE



Si tratta di un agile manuale sulle società di capitali diretto a offrire, nel contempo, i necessari approfondimenti in materia di società partecipate da enti pubblici. In particolare, all'esposizione sistematica del diritto societario relativo alle società di capitali suscettibili di partecipazione pubblica, si aggiunge la trattazione delle problematiche che sorgono dalla presenza della partecipazione medesima.

Il lettore ha quindi a disposizione lo strumento per consultare la normativa speciale sulle società pubbliche e verificare eventuali deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune.

## STORIA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E COOPERATIVE NEL BIELLESE

di Ugo Mosca \*

Questo articolo, come i precedenti e quelli che seguiranno sono tratti dal libro di Ugo Mosca "Lavoro, economia e finanza nel Biellese dalla metà dell'800 ai giorni nostri", riportati in forma ridotta.

### BANCA BIELLESE

Il 25 settembre 1869 si costituì in Biella la "Banca Biellese" (foto 27), sotto forma di società anonima, destinata a sostenere l'apparato produttivo del nostro circondario. Tra i soci promotori ritroviamo i rappresentanti delle principali famiglie industriali di Biella.

I nomi che compaiono nell'atto costitutivo sono quelli di: Quintino Sella, deputato del Regno d'Italia, suo fratello Giuseppe Venanzio, Pietro Felice Avondo, Giovanni Borello, Federico Bousso, Antonio Bozzalla, Gioachino Colongo, Giuseppe Gastaldi, Giuseppe Guelpa, Giovanni Pietro Magnani, Luigi Marandono, Delfino Piacenza, Giuseppe Poma, Andrea Stallo, Serafino Vercellone, Paolo Amosso, Giovanni Lanza, Eugenio Vineis.

I primi amministratori e censori (sindaci), nel numero di quindici e tre rispettivamente, furono tutti coloro che parteciparono alla costituzione tranne Quintino Sella. Entrò invece Bernardino Cornale, che al momento della costituzione era stato indicato ma poi cancellato probabilmente per assenza.

La durata del primo consiglio era di un anno e alla scadenza sarebbe stato rinnovato per metà. Primo presidente fu nominato Giuseppe Venanzio Sella.

Il motivo della costituzione di questo Istituto si ritrova nelle premesse dell'atto costitutivo: "da qualche tempo si è

manifestato nel Circondario di Biella il desiderio della istituzione di una Banca Biellese, da più parti si fece invito al deputato Quintino Sella perché si facesse nucleo per la costituzione della medesima.

Questi, avendo aderito al fattogli invito, scelse anzitutto nel Circondario un occorrente numero di personaggi i quali, a parer suo, potessero utilmente occuparsi della compilazione dello statuto, della ricerca delle adesioni e dell'Amministrazione della Banca medesima nei suoi primordi.

Essendosi ora compilato lo Statuto, ed avendo questo immediatamente trovato amplissime adesioni, si addiè all'occorrente Atto Costitutivo della Società per l'esercizio della Banca Biellese". Dallo statuto risulta che la società aveva sede in Biella, era stata costituita per una durata di anni trenta a partire dal 1 gennaio 1870 e che l'oggetto sociale era quello di: "coadiuvare l'industria, il commercio e l'agricoltura nel Circondario di Biella e di promuovervi il credito ed il risparmio".

Il capitale sociale era di un milione di lire rappresentato da 10.000 azioni da lire 100 caduna e lo statuto precisava che la società avrebbe potuto operare quando tutte le quote fossero state sottoscritte e versato il primo decimo.

Alla costituzione si pervenne dopo lunghe riflessioni.

Dall'Epistolario di Quintino Sella<sup>20</sup> si legge, in una lettera spedita al fratello Venanzio, che già il 13 febbraio 1869 si parlava della nuova banca e a questo proposito egli riferiva che: "Stallo<sup>21</sup> non crede che si possa far la banca di Biella soltanto con i biglietti della Società operaia"

Il 20 settembre dello stesso anno il Sella si rivolgeva all'amico Marco Minghetti<sup>22</sup> e gli inviava informalmente la bozza dello statuto della Banca che si voleva costituire, scrivendo: "Ora si stanno raccogliendo firme di sottoscrittori e credo che tra non molto ti si farà la domanda ufficiale per l'approvazione governativa. Se intanto tu potessi dirmi le variazioni

che ci imporresti te ne sarei grato, perché così noi presenteremmo uno statuto che verrebbe approvato tale quale.... caso mai potessi approvarlo tale quale ti sarei gratissimo di un cenno telegrafico"

Il 26 settembre Sella scriveva ancora a Minghetti: "La mia Banca Biellese venne costituita ieri. In tre giorni e mezzo il milione di capitale fu arcisuperato con tanta furia, che non fu possibile aprire una sottoscrizione pubblica come avrei voluto. Ti si manderà l'atto costitutivo della società, salvo poi a mandarti una settimana dopo le prove della sottoscrizione del capitale e del versamento del primo decimo. Mi ti raccomando, e meco ti si raccomandano i miei Biellesi per la pronta approvazione dello statuto, e per una benigna tassazione per quella sorveglianza, che con molta sapienza hai ridotta al suo vero valore".

Il successivo 27 settembre scriveva due lettere al fratello, nella prima delle quali suggeriva come ripartire le azioni e nella seconda come comportarsi in alcune occasioni: "Temo che il Gastaldi ti costituisca un antagonismo e faccia poi per le assemblee qualche manovra contro di te. Ricordati bene che per le assemblee tu devi sempre invitare i principali azionisti fuori Biella a venire od a delegare con lettera qualcuno per loro. Puoi offrire tu stesso Monticelli, Lombardi od altri sicuri per corrispondenti. Un voto contrario all'Amministrazione è presto pronunciato.

Siccome le spese di primo impianto non saranno poche, ad evitare le spese di trasporto di fondi ricorda che Guelpa e Bella (cui potresti occorrendo cedere le famose cinque azioni che hai disponibili riducendoti a 19.500 lire) vanno tutte le settimane a Novara per la Deputazione provinciale, ed hanno il viaggio pagato. Essi potrebbero far gratis le manovre dei buoni del Tesoro".

Tornando alla vita della società, che aveva iniziato l'attività nell'ex Convento di San Sebastiano<sup>23</sup> quindi in via Umberto 54 (*attuale via Italia*), il 5 agosto 1887, dopo aver partecipato l'8 giugno a una vendita all'incanto bandita dall'Ospizio di Carità,

<sup>20</sup> "Epistolario di Quintino Sella" (1866 - 1869) a cura di Guido e Marisa Quazza, volume secondo, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Alpha Print srl, Roma, 1984.

<sup>21</sup> Andrea Stallo, banchiere a Torino. Sarà tra i fondatori e Consiglieri della Banca e lo troveremo tra gli amministratori della Banca Mutua Popolare della Valle.

<sup>22</sup> Marco Minghetti (1818 - 1886), deputato, ministro dell'Interno (31 dicembre 1860 - 1 settembre 1861), delle Finanze (8 dicembre 1862 - 28 settembre 1864), presidente del Consiglio (24 marzo 1863 - 28 settembre 1864) ed ancora ministro dell'Agricoltura nel 1869, presidente del Consiglio nel 1873 ove tenne il portafoglio delle Finanze. Battuto alla Camera (marzo 1876), dovette dimettersi e cedere il potere alla sinistra.

<sup>23</sup> Guida Storico Artistica Industriale di Biella e Circondario, tipografia A. Chiorino, 1870.



divenne aggiudicataria, per lire 16.100, dello stabile e parte di un giardino, posto in Biella via Ospedale 7 (*attuale via Marconi*) confinante, a mattino, con la nuova via di prossima apertura (*via Ravetti*) (foto 28). Successivamente, la costruzione, nella parte nord che confina con via Ravetti, venne poi ancora ampliata<sup>24</sup>.

Il capitale iniziale di un milione di lire rimase tale fino al 1918, anno in cui fu portato a dieci milioni, a causa soprattutto dell'inflazione che si era verificata dopo la prima guerra mondiale; nell'assemblea del 1923 si deliberò un primo aumento di altri dieci milioni con la possibilità, demandata al Consiglio, di portarlo a cinquanta milioni.

Come conseguenza dell'ampliata azione della Banca, lo statuto venne modificato "per rendere più agile l'organizzazione e più rispondente alle necessità di una cospicua azienda bancaria moderna".

Alle filiali già presenti a Roma (ove l'apertura era avvenuta per tutte le occorrenze dell'industria laniera legate alla requisizione delle lane e dove la filiale venne convertita in sede per offrire maggior facilità nello svolgimento del lavoro localmente acquisito), a Milano, Torino, Vercelli, Vallemosso, si aggiunsero quelle di Cossato, Andorno, Pray e Coggiola.



(Foto 28) Sede della Banca Biellese.

La crisi economica del 1926 fu però fatale anche alla Banca Biellese, poiché il crollo di numerose imprese finanziate dalla Banca si ripercosse sui conti dell'Istituto. Il 2 luglio 1927 l'assemblea, convocata dal Consiglio di amministrazione che aveva predisposto apposita relazione sulla necessità di cessare l'attività, nel corso di una seduta straordinaria tumultuosa, con la maggioranza dei voti prevista dallo statuto, in conformità alle norme del Codice di Commercio deliberò la messa in liquidazione della Banca con grave perdita degli azionisti (foto 29).

Così la Banca Biellese, che aveva favorito lo sviluppo di numerose aziende, venne poi assorbita dalla Banca Agricola Italiana<sup>25</sup>, che garantì ai creditori il recupero di tutti i loro depositi.

Il passivo risultante dalla situazione presentata in occasione di quell'assemblea ammontava a 47.682.948 lire ed assorbiva il capitale versato e le riserve.

La liquidazione ebbe anche uno strascico giudiziario.

Su "il Biellese" del 15 luglio 1927 si può leggere: "Nell'aula del nostro Tribunale penale sono convenuti mercoledì oltre cento azionisti della Banca Biellese, messa in liquidazione dall'assemblea del 2 corrente, per stendere al procuratore del Re una denuncia contro diciassette fra amministratori e sindaci e il direttore dell'Istituto in dissesto....."

Il procuratore del Re, avv. Dabbene, presente all'adunanza degli azionisti, ha ascoltato con i denunciati la lettura del documento che - fatta la rapida storia delle prime vicende dell'Istituto bancario - prende in esame i risultati della contabilità e dei bilanci a partire dal 1924. Attraverso una serie di rilievi sull'impostazione dei bilanci, la denuncia conclude domandando l'applicazione degli artt. 860 (*n.d.r. bancarotta fraudolenta*), 861 (*bancarotta semplice*), 246 e 248 (*disposizioni penali*) del Codice di Commercio ed articoli 413

**La "Banca Biellese.. in liquidazione**

**La Banca Agricola Italiana**  
**rimborsa i creditori al cento per cento**

Sabato nei locali della Banca Biellese, il noto Istituto di credito cittadino, fondato da Quintino Sella nel 1869, ha avuto luogo l'assemblea generale degli azionisti, presenti 266 azionisti rappresentanti 300.040 azioni. Una adunanza così numerosa era veramente insolita; ed era causata dalle recenti speciali circostanze in cui si trovava la Banca e dalla necessità di prendere decisioni definitive di grande importanza.

L'assemblea, presieduta dall'avv. comm. Alberto Giannini di Torino, si è svolta rumorosamente ed è durata fin verso le ore 18. L'ordine del giorno presentato dall'avv. Sacerdote, che nel suo complesso delibera lo scioglimento della Società e la messa in liquidazione della Banca, è stato approvato con 257.75 voti. Però gli azionisti dissidenti, di fronte alla maggioranza dichiararono di astenersi ed abbandonarono la sala riservandosi tutte le azioni sia civili che penali. Così l'Istituto biellese che aveva patrocinato il sorgere di fiorenti industrie regionali, segna la sua fine. A liquidatore è stato nominato l'avv. comm. Giannini di Torino con pieni poteri.

La Banca Agricola Italiana, che assorbe la Banca in liquidazione, garantisce tutti i depositanti che così potranno incassare i loro crediti nel loro integrale ammontare. Il passivo della Banca Biellese, risultato dalla situazione resa pubblica nella odierna assemblea, ammonta a 47.682.948 lire; cioè a una somma che assorbe interamente il capitale azionario sottoscritto e le riserve. E' da notarsi che l'anno scorso la Banca Biellese ha dato un dividendo sugli utili, dimodochè il deficit di 47 milioni risulterebbe avvenuto solo nell'esercizio passato.

Da parte di un numeroso gruppo di azionisti che videro ridotte a zero le loro azioni è stata concertata un'azione civile e penale contro i principali amministratori, in base al disposto dell'art. 246 del Codice di Commercio. L'avvenimento, che dai più era preveduto, non mancherà di destare impressione nel mondo industriale, mentre lascerà perfettamente indifferenti i depositanti, che invero erano molto ridotti in questi ultimi tempi, sia per numero che per cifre di depositi.

(Foto 29) Il Biellese, 5 luglio 1927.  
(arch. Il Biellese)

(truffa), 431 e 79 (*violazioni ripetute*) del Codice Penale, nei confronti degli amministratori, sindaci e direttore....."

Nell'agosto del 1929, a carico dell'ex direttore Giuseppe Parisi, che si era licenziato sei mesi prima che l'istituto andasse in dissesto, veniva spiccato

<sup>24</sup> L'ampliamento, nel 1913, fu autorizzato dalla Commissione Edilizia, costituita in seno all'ufficio tecnico, che approvò il progetto con un giudizio da Commissione di Pubblico Ornato (commissione istituita dal Decreto Napoleonico 9 gennaio 1807, che doveva fornire pure valutazioni di tipo estetico formale)

<sup>25</sup> "La Banca Agricola Italiana, società in accomandita semplice, derivava da una piccola banca privata torinese, la Angelo Cravario e C., che si era costituita nel 1873. Nel 1920 il figlio del fondatore, anche lui di nome Angelo, costituì una nuova banca, sotto forma di società anonima, che portava ancora il nome di Banca Agricola Italiana, con un capitale sociale di lire 10.000.000 sottoscritto per il 50% dalla vecchia banca sas e il 25 febbraio 1921 il capitale veniva portato a lire 12.500.000 lire. Nello stesso anno ci fu un ulteriore aumento a lire 20.000.000 e tutta la cifra venne conferita da Riccardo Gualino, che contemporaneamente rilevò una partecipazione di lire 6.250.000 che appartenevano ad un gruppo lombardo. In questo modo Gualino assumeva la maggioranza della Banca e Cravario manteneva la gestione. Tuttavia, nel 1923, in dissenso con la politica avventuristica di Gualino, Cravario cedette al Gualino stesso pure la sua quota per la cifra iperbolica di 25 milioni ed "uscì" dall'Istituto. (Claudio Bermond, "Riccardo Gualino finanziere e imprenditore", Centro Studi Piemontesi, Torino, 2005, pag 37 e 38).

mandato di cattura per aver sottratto nel 1921, alla ditta Chiono, Ghella e C. di Torino, un centinaio di tappeti persiani per il valore complessivo di 100.000 lire. Da Milano, dove aveva preso il proprio domicilio, il Parisi veniva trasferito alle carceri del Piazzo di Biella (foto 30).

Quando già aveva chiesto la libertà provvisoria per inesistenza di reato e per prescrizione del reato stesso, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data dell'avvenuta appropriazione, il Parisi fu raggiunto da un nuovo mandato di cattura per l'appropriazione indebita di 4.700 azioni della Banca Ligure Apuana, banca passata in liquidazione e che era stata a suo tempo una creazione in margine agli affari della stessa Banca Biellese (foto 31).

Per quanto riguarda la questione della Banca vera e propria, un gruppo di azionisti perseguì giudizialmente gli ex amministratori chiamandoli responsabili di vari reati, tra cui la pubblicazione di un bilancio artificioso per facilitare il collocamento di nuove azioni

Il 24 dicembre 1929, in Biella, presso lo studio di Giuseppe Pella, commercialista, si riunirono la commissione di azionisti possessori di azioni emesse nel 1925 della Banca Biellese e i rappresentanti degli ex amministratori della Banca stessa e si pervenne alla definizione della vertenza, in forza della quale gli azionisti "emissione 1925" venivano tacitati dalla Banca Agricola Italiana con lire 35, portate in un secondo tempo a lire 43/44 lire per ogni azione.

Gli azionisti abbandonavano pertanto la causa giudiziaria e si ritiravano dalla posizione di "parte civile" nel procedimento penale in corso.

Rimaneva pertanto in piedi solo la questione penale.

## Il comm. Giuseppe Parisi arrestato a Milano e tradotto a Biella

Sabato mattina una pattuglia di Carabinieri della stazione principale della nostra città si recava in Via Vittorio Emanuele, nell'abitazione del Comm. Giuseppe Parisi, di 48 anni, ex direttore della Banca Biellese per arrestarlo. I Carabinieri erano attori di un mandato di cattura firmato dal Procuratore del Re Cav. Uff. Dabbene. Il comm. Parisi non era però trovato in casa. Il noto ex direttore della Banca Biellese, licenziatosi un semestre prima che l'istituto andasse in dissesto, dal 1927, non aveva più dimora stabile nella nostra città. I Carabinieri potevano accertare che il ricercato abitava a Milano in via Orefici. Al Carabinieri della capitale Lombarda venne segnalato il mandato di cattura e nelle prime ore del pomeriggio nell'abitazione del comm. Parisi si presentavano due carabinieri in borghese notificandogli il provvedimento. L'arrestato è rimasto quanto mai sorpreso del grave provvedimento preso nei suoi confronti. Si è mutato di abiti ed ha seguito i carabinieri che nel pomeriggio, in traduzione straordinaria, lo hanno accompagnato nella nostra città.

A Biella il comm. Parisi, scortato dai due carabinieri in borghese è giunto col diritto delle 20,18 ed è passato inosservato tra la folla ed è proseguito in automobile per le carceri del Piazzo ove venne rinchiuso in una cella comune. Un amico personale del comm. Parisi, venuto a conoscenza del grave provvedimento si è intenerito, offrendosi di pagare personalmente, per ottenere una cella a pagamento. Il sostituto procuratore del Re, il Cav. Gabri, che sostituisce il Cav. Dabbene in ferie estive da quattro giorni, non ha potuto accontentare l'amico del comm. Parisi perché le carceri del Piazzo sono prive di celle a pagamento.

Sulle ragioni che hanno consigliato il grave provvedimento a carico del comm. Parisi, l'autorità giudiziaria mantiene il massimo riserbo. E' possibile arguire che, per quanto l'arresto rifletta sotto certi aspetti delle particolari situazioni in rapporto coll'attività svolta dal Parisi come direttore dello scomparso Istituto di credito cittadino, rimane indipendente dalla questione generale tuttora aperta tra gli azionisti e gli amministratori dell'Istituto stesso.

(Foto 30) Il Biellese, 27 agosto 1929.  
(arch. Il Biellese)

## La questione della Banca Biellese

Un secondo mandato di cattura contro il Comm. Parisi - In attesa della perizia promossa dall'autorità giudiziaria.

I giornali torinesi si sono diffusi in questi giorni sopra i particolari della questione riflettente la ex Banca Biellese e il suo ex-direttore comm. Parisi. Di veramente nuovo non c'è che la notificazione avvenuta in carcere, al predetto comm. Parisi, di un secondo mandato di cattura per appropriazione indebita di 4700 azioni della Banca Ligure Apuana, banca passata oramai in liquidazione e che fu, a suo tempo, una creazione in margine agli affari vastissimi della stessa Banca Biellese. La notificazione del nuovo mandato di cattura ha frustrato in pieno l'azione di libertà provvisoria promossa dai Patroni del Parisi sulle basi del primo mandato, per cui una sua prossima scarcerazione rimane assai problematica.

La richiesta di libertà provvisoria avanzata dai patroni del Parisi, per il reato contemplato dal primo mandato di cattura, era basata sul fatto che il reato d'imputazione doveva considerarsi prescritto. Il mandato di cattura era stato emesso su denuncia dell'avv. Giovanni di Torino per avere il Parisi sottratto alla Ditta Chiono, Ghella e C. di Torino un centinaio di tappeti persiani per il valore complessivo di centomila lire, rendendosi reo di appropriazione indebita. Il Parisi nega naturalmente il fatto come viene prospettato dal denunciante; e, per intanto, venne chiesta la libertà provvisoria per inesistenza di reato e per prescrizione del reato stesso, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data dell'avvenuta appropriazione dei tappeti. La cosa risale infatti al 1921.

Per quanto riguarda la questione vera e propria della Banca Biellese, torniamo a ripetere che essa è completamente separata dalla questione Parisi. Qui un forte gruppo di azionisti perseguono giudizialmente gli ex-amministratori della Banca, chiamandoli responsabili di vari reati, tra cui la pubblicazione di un bilancio artificioso per facilitare il collocamento di nuove azioni. La questione è grossa e per ora si possono soltanto conoscere quelle che sono le accuse che gli azionisti muovono agli amministratori, accuse che sinora mancano della conferma della competente autorità giudiziaria. Detta autorità non si è ancora pronunciata e mantiene tuttora il massimo riserbo in attesa di poter trarre le sue conclusioni sulle basi di una perizia promossa dall'autorità stessa e della quale sono stati incaricati i proff. Broglia e Giussani di Torino. Resta quindi inutile trarre larghe dissertazioni giornalistiche sulle basi delle accuse di parte, poiché sarebbe altrettanto doveroso ospitare quelle che sono le difese della parte avversa; il che ci porterebbe ad istruire per conto nostro un processo che potrebbe avere molti elementi d'attrazione meno quello della serietà necessaria.

Meglio di tutto è attendere il pronunciamento della competente autorità, la sola che sia in grado di vagliare i fatti nella loro giusta portata.

Parallelamente all'azione giudiziaria, promossa da oltre un anno, sono avvenuti parecchi tentativi di conciliazione tra le parti, i quali tentativi, in questi ultimi tempi, avevano portato ad una richiesta del 60 per cento oltre le spese incontrate da parte degli azionisti e ad una contro offerta del 40 per cento da parte degli ex-amministratori della Banca. Ferme su queste due cifre, le parti non hanno fatto un passo innanzi.

(Foto 31) Il Biellese, 27 settembre 1929.  
(arch. Il Biellese)

## NON E' UNA PROFESSIONE PER GIOVANI DI CARLO MAGGIA\*

Parafasando il titolo del celebre libro "Non è un paese per vecchi" di Cormac McCarthy da cui i fratelli Coen hanno tratto un splendido film, la professione del Commercialista, dati alla mano, non è una professione per giovani; questo è quello che emerge dal "Rapporto del 2015 sull'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" predisposto dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti.

Il Rapporto del 2015 fotografa con chiarezza alcune situazioni che dovrebbero far riflettere tutti gli appartenenti alla nostra categoria professionale ed in particolare i più giovani o quelli che stanno cercando di avvicinarsi alla professione del commercialista.

Se da un lato gli iscritti all'Albo all'inizio del 2015 sono complessivamente aumentati dell'1% in un anno (pari a 1.178 in valore assoluto) raggiungendo la cifra di 116.245 unità, dall'altro sono i giovani a dare sempre meno linfa alla professione; sono infatti solo il 21,2% degli iscritti all'Albo ad avere un'età anagrafica inferiore a 40 anni, con un calo avvenuto ad un ritmo molto sostenuto a partire dal 2009 (pari al 21,4%) quando gli Under 40 erano circa il 29% del totale degli iscritti. Anche il numero dei praticanti è in costante diminuzione; al 1° gennaio 2009 gli iscritti al Registro del tirocinio dei 142 Ordini territoriali di allora erano 26.441. Al 1° ottobre 2014, con 144 Ordini territoriali, si sono ridotti a 16.553 con un calo complessivo di 9.888 unità in valore assoluto, pari a una decrescita del 37,4% (nell'anno 2013 si è registrato un decremento in percentuale del 6% rispetto all'anno precedente).

La sterile crescita degli iscritti non è stata comunque accompagnata dall'aumento dei redditi professionali; il Rapporto del 2015 ha infatti certificato per il secondo anno consecutivo un calo dei redditi professionali nominali (-1,3% nel 2013) e per il sesto anno consecutivo un calo dei redditi professionali reali (al netto dell'inflazione). Il reddito professionale medio dei commercialisti, calcolato nel 2013 pari a 58.437 euro, è infatti sceso a un livello inferiore a quello del 2007, anno pre-crisi, quando il reddito medio risultò pari a 59.847 euro (il valore più alto in termini di reddito professionale medio 2013 viene fatto registrare dagli iscritti dell'Ordine di Bolzano con 137.622 euro, il più basso dagli iscritti dell'Ordine di Castrovillari con 15.008 euro).

Al 30 giugno 2013 l'Ordine territoriale a detenere il primato nazionale di iscritti con l'età media più avanzata era quello di Tortona (51,93) seguito immediatamente a

ruota dall'Ordine di Biella (51,61) e dall'Ordine di Vercelli (51,33). Gli Ordini più "giovani" erano invece quelli di Rossano Calabro (43,13), Palmi (44,39) e Modena (44,43).

Dal Rapporto 2015 emerge poi un'ulteriore dato significativo; benché la popolazione italiana sia rimasta complessivamente invariata, il rapporto tra la popolazione e gli iscritti all'Albo è progressivamente diminuito raggiungendo i 523 abitanti per ogni commercialista al 1 gennaio 2015 contro i 555 del 1 gennaio 2008 (-5,8%).

Nell'Italia che ha rinunciato a confidare nelle nuove generazioni anche la professione del Commercialista appare sempre più come una professione per vecchi.

*\*presidente UGDCEC di Biella, co-coordinatore Commissione Giovani Iscritti ODCEC Biella*



### IL COMMERCIA@LISTA®

Piazza Vittorio Veneto  
13900 Biella  
Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576

Direttore responsabile  
Domenico Calvelli

*Redattore capo*  
Alfredo Mazzocato  
*Redattore capo area lavoro*  
Martina Riccardi  
*Redattore capo area tributaria*  
Paolo Sella  
*Redattore capo area societaria*  
Roberto Cravero  
*Redattore capo area economia aziendale*  
Alberto Solazzi



## LE SANZIONI ED IL VISTO DI CONFORMITÀ: LA COPERTURA ASSICURATIVA

*Redazionale a cura di:*



**Le sanzioni spettanti in caso di mancata apposizione del visto di conformità: la copertura assicurativa.**

La polizza Rc Professionale a copertura dell'apposizione del visto di conformità copre l'attività di assistenza fiscale, compensazione credito Iva, Ires e Irpef; nello specifico le perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione di visti di conformità, asseverazione e di certificazione tributaria.

Il limite di indennità viene elevato e fissato in € 3.000.0000.

Il professionista è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Direzione Regionale delle Entrate copia del rinnovo della polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento.

**Alpha Broker**, grazie anche alla Convenzione con l'Odcec di Biella e la sinergia creatasi negli ultimi anni, ha la possibilità di far sottoscrivere la copertura in *stand alone* con un premio di € 130,00.

Collegandosi al sito [www.alphabroker.it](http://www.alphabroker.it) e scaricando il questionario da compilare, si potrà estendere la copertura assicurativa a tutti i professionisti sul territorio italiano.

**Alpha Broker S.p.A.**  
Corso Europa, 5/7 - 13900 Biella  
Tel. 015/8484.71 - Fax 015/8493702  
Cell. 333/7308444  
[info@alphabroker.it](mailto:info@alphabroker.it)  
[www.alphabroker.it](http://www.alphabroker.it)  
[www.asigestholding.com](http://www.asigestholding.com)



**INDICE**

PAG. 1  
**IL NUOVO REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**  
DI DAVIDE DI RUSSO

PAG. 2  
**COMUNIONE LEGALE DEI BENI: LUCI ED OMBRE SULL'ACQUISTO DI BENI PERSONALI**  
DI DANIELE BELTRAMI

PAG. 5  
**IL MOSS: I NUOVI CRITERI TERRITORIALI DI COLLEGAMENTO**  
DI MARIA CRISTINA SPINA

PAG. 7  
**COLLABORAZIONE VOLONTARIA ("VOLUNTARY DISCLOSURE"): I PRELEVAMENTI DAL CONTO CORRENTE ESTERO**  
DI SILVIO CALLEGARO

PAG. 10  
**OTTONE ROSAI**  
DI ALBERTO SOLAZZI

PAG. 10  
**TRASPARENZA CONDOMINIALE 2.0**  
DI SALVATORE CATARRASO

PAG. 11  
**I FATTI MATERIALI NEL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: OSSERVAZIONI LESSICALI**  
DI DOMENICO CALVELLI

PAG. 11  
*recensioni*  
**MANUALE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE**  
DI DAVIDE DI RUSSO

PAG. 12  
**STORIA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO NEL BIELLESE**  
*(parte quarta)*  
DI UGO MOSCA

PAG. 16  
**NON E' UNA PROFESSIONE PER GIOVANI**  
DI CARLO MAGGIA

PAG. 16  
**LE SANZIONI ED IL VISTO DI CONFORMITA': LA COPERTURA ASSICURATIVA**  
*Redazionale a cura di Alpha Broker spa*



Redattori

Stefania Balle, Carlo Barbera Audis, Filippo Maria Baù, Daniele Beltrami, Annarita Bertolo, Monica Bettinelli, Lauro Bigliocca, Alberto Blotto, Alessandro Bonandini, Cristina Bortoli, Ornella Bosco, Cristina Bracco, Massimiliano Broglia Pilun, Silvio Callegaro, Maura Campra, Paolo Carnero, Federico Castelli, Pietro Castelli, Andrea Ceccarelli, Enrico Ceccarelli, Andrea Cedolini, Armando Cesa, Gianni Ciliesa, Elena Ciocchetti, Donatella Collodel, Gabriele Colombera, Elena Costanza, Roberto Cravero, Stefano Cravero, Irene Crestani, Corrado De Candia, Daniele De Leo, Alessandro De Palma, Davide Di Russo, Ida Dominici, Alberto Fangazio, Aureliano Felletti, Marina Femminis, Guido Fenaroli, Enrico Ferraro, Andrea Ferrero, Francesco Fornaro, Andrea Franciosi, Delia Frigatti, Giorgio Gaido, Pierfrancesco Galati, Debora Galluzzo, Paolo Garbaccio, Mauro Girardi, Riccardo Giusti, Michele Grandieri, Ombretta Graziani, Paolo Gremmo, Alberto Grosso, Carlo Guglielminotti Bianco, Franco Ianutolo Gros, Massimo Iaselli, Edoardo Lanza, Floreano Locatelli, Gerardo Longobardi, Andrea Maffeo, Cristina Maffeo, Gianni Maffeo, Carlo Maggia, Raffaella Marcone, Paola Patrizia Mastria, Lorenzo Maula, Chiara Mazzarotto, Paolo Mazzia, Gabriele Mello Rella, Sergio Mello Rella, Adriano Mello Teggia, Arrigo Merlo, Aldo Milanese,

Cesare Mombello, Fabio Montalcini, Marina Moretti, Vittorio Moretti, Alberto Mosca, Antonella Mosca, Giorgio Mosca, Ugo Mosca, Chiara Mossotti, Alessandro Muriess, Enzo Mario Napolitano, Riccardo Nicoletto, Manuela Nicolo, Corrado Ogliaro, Pierangelo Ogliaro, Emanuele Panza, Amedeo Paraggio, Massimo Pelle, Cesare Piccardi, Gilberto Pichetto Fratin, Marco Pichetto Fratin, Massimo Pollifroni, Domenico Posca, Stefano Pugno, Martina Riccardi, Riccardo Righetti, Filippo Rimini, Vincenzo Rizzo, Massimo Roberto, Marilena Romano, Angelo Rota, Camillo Sacchetto, Ernesto Sacchi, Luisa Santopietro, Roberto Scomazzon, Giorgio Secchi, Roberto Secchi, Paolo Sella, Alessio Slanzi, Francesca Sola, Massimo Sola, Alberto Solazzi, Alessandro Solidoro, Fabrizio Soncina, Simona Tempia, Gianpiero Terzoglio, Silvio Tosi, Gabriella Tua, Marinella Uberti, Italo Vannelli, Maura Zai, Alessandro Zanotti, Barbara Zanotti, Marco Zoia

Comitato di redazione area lavoro

Bruno Anastasio, Maurizio Centra, Cristina Costantino, Lorena Marcugini, Ermelindo Provenzani, Marco Sambo, Graziano Vezzoni, Paride Barani.

Redattori area lavoro

Antonio Alfè, Pietro Aloisi Masella, Bruno Anastasio, Patrizia Argentesi, Andrea Banone, Paride Barani, Nicola Bellomo, Gianluca Bergia, Bruno Biasini, Rossella Billi, Cinzia Brunazzo, Davide Busi, Alessio Cadamosti, Giovanni Caiazza, Franco Caprioli, Giovanni Carella, Elena Cavallero, Andrea Cedolini, Maurizio Centra, Valter Chiappini, Michele Conte, Michele Coppo, Aldo Corapi, Ernesta Corona, Cristina Costantino, Pasquale Cuccè, Giovanna D'Amico, Stefano Danieli, Maria Luisa De Cia, Sabrina De Nicco, Francesco De Napoli, Alessandro De Pascale, Luciano De Santis, Mauro De Santis, Nicola Del Piano, Ciro Di Lascio, Lorenzo Di Pace, Fabio F. Diano, Roberto Dotta, Maurizio Falcioni, Michele Farina, Barbara Ficarella, Elisabetta Filippis, Giovanni Fiorentino, Antonio Fiorillo, Luisella Fontanella, Maria Rosa Gheido, Paolo Giorgiutti, Giampiero Gogliettino, Laura Imovilli, Francesco Ingegno, Aurelia Isoardi, Roberta Jacobone, Enrico La Malfa, Floreano Locatelli, Carmen Lupo, Salvatore Malfitano, Mariano Marchese, Lorena Marcugini, Isabella Marzola, Paolo Mazzoni, Filippo Mengucci, Francesco Mengucci, Luciano Monducci, Marcello Murabito, Sebastiano Nasuti, Giuseppe Nicoletti, Carmelo Pagliuca, Giuseppe Pierno, Giuseppe Pilato, Attilio

Pivato, Laura Pollastro, Paolo Prearo, Ermelindo Provenzano, Lorena Raspanti, Quirino Razzano, Antonietta Russo, Fabrizio Sacchi, Achille Salvatori, Marco Sambo, Matteo Sanfilippo, Cinzia Sciannameo, Riccardo Serafini, Antonio Serpe, Salvatore Stifanelli, Antonio Tammaro, Graziano Vezzoni, Antonio Zaccari

Redattori anno 2016 area lavoro

Emanuele Andreis, Evangelista Basile, Carmelina Barbagallo, Bernardina Calafiori, Domenico Calvelli, Maurizio Centra, Maria Luisa De Cia, Anna Del Vecchio, Michele Faioli, Stefano Ferri, Riccardo Lari, Michele Maria Madonna, Alessandro Pellegrini, Riccardo Serafini, Fabrizio Smorto, Graziano Vezzoni

con la collaborazione di:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Unione Italiana Commercialisti
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- Affidavit Commercialisti®
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella - Fondazione Italiana di Giuseconomia
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca-Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti
- Associazione Nazionale Commercialisti di Biella



*I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore ed ai suoi organi, che non ne sono in alcun modo responsabili.*

*L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.*

*Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.*



**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA**

*Fondazione Italiana di Giuseconomia*



[f groups/gruppoodececarealavoro](https://www.facebook.com/groups/gruppoodececarealavoro)  
**COMITATO SCIENTIFICO**



**Affidavit Commercialisti®**

giornale  
**il Biellese**

**L'AVVOC@TO®**  
*rivista di cultura giuridica*



**Università Popolare Biellese**  
*per l'educazione continua*

